

A – Attività del Tribunale di primo grado nel 2002

di Bo Vesterdorf, presidente del Tribunale

I dati statistici per il 2002 mostrano tre grandi tendenze.

La prima tendenza è una conferma: il numero di cause continua ad aumentare. Circa 400 cause sono state iscritte nel registro dal Tribunale (più precisamente 393 cause, esclusi i procedimenti speciali, quali la domanda di gratuito patrocinio e la liquidazione delle spese), il che corrisponde ad un aumento del 20,2% rispetto al numero di cause iscritte l'anno precedente (327 cause).

La seconda tendenza, che è anche la principale spiegazione dell'aumento del numero complessivo di nuove cause, è costituita dall'incremento considerevole del numero di cause promosse in materia di marchio comunitario ¹ (83 cause nel 2002, rispetto alle 37 nel 2001). Se il ruolo preponderante di tale contenzioso era previsto da diversi anni ², tale previsione si sta verificando in quanto esso rappresenta più del 20% del complesso delle cause presentate e tale proporzione dovrebbe ancora aumentare in futuro. Questa parte del contenzioso e quella relativa al pubblico impiego costituiscono attualmente il 49,6% di tutti i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale.

La terza tendenza è rappresentata dall'apparizione di un vero contenzioso d'urgenza. Dal 1° febbraio 2001 infatti il regolamento di procedura prevede la possibilità di statuire nel merito della controversia secondo un procedimento accelerato. Nel corso del 2002 sono state presentate non meno di 25 domande (contro 12 domande nel 2001) ed il Tribunale ha accordato la trattazione accelerata in 14 casi (13 delle domande sono state accolte nell'ambito di cause in cui si impugnavano decisioni della Commissione adottate in materia di concentrazioni di imprese). Nelle cause trattate secondo tale procedimento, il Tribunale si è pronunciato in un termine compreso tra meno di due mesi e otto mesi a partire dalla data nella quale ha accolto la domanda. E' innegabile che la possibilità di veder trattare le cause con il procedimento accelerato ha

¹ Disciplinata dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 1994, pag. 1).

² Un previsione analoga può farsi riguardo ai ricorsi dinanzi al Tribunale contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) in materia di disegni o modelli comunitari. Tuttavia, dal momento che i testi che disciplinano queste ultime materie sono entrati in vigore nel corso dell'anno di cui trattasi [Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1); regolamento (CE) della Commissione 21 ottobre 2002, n. 2245/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU L 341 pag. 28); regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 2002, n. 2246/2002, sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari (GU L 341, pag. 54)], per il 2003 non ci si attende ancora che siano presentati i primi ricorsi dinanzi al Tribunale.

contribuito alla diminuzione del numero di domande di procedimenti sommari (25 domande di procedimento sommario nel 2002 rispetto alle 37 nel 2001)³.

Il numero delle cause definite (314), in leggero regresso rispetto all'anno precedente (325), è rimasto al di sotto del numero di cause presentate, cosicché le cause pendenti sono passate da 786 a 865.

Quanto agli orientamenti della giurisprudenza, essi meritano una trattazione più approfondita.

Al pari degli anni precedenti, le pronunce più significative del 2002 verranno presentate operando una distinzione tra il contenzioso di legittimità (I), il contenzioso in tema di risarcimento (II) e quello sulle domande di provvedimenti urgenti (III). Lo squilibrio esistente nella presentazione di questi tipi di contenzioso non è che il riflesso della posizione da essi rispettivamente occupata nel volume dell'attività giurisdizionale del Tribunale⁴.

I. Contenzioso di legittimità

A parte l'esame dei presupposti di ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'art 230 CE (A), la parte della relazione relativa al contenzioso di legittimità si concentra sugli aspetti essenziali di diritto sostanziale delle materie che sono state principalmente trattate dal Tribunale nel corso dell'anno (B-H). Va anzitutto sottolineato, per meglio giustificare la mancanza di commenti ad essi relativi, che il settore del contenzioso doganale, quello dell'accesso ai documenti, nonché quello relativo alle riduzioni dei contributi finanziari (in particolare, quelli del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) non compaiono nella presente relazione, in quanto le poche sentenze pronunciate in queste materie confermano la giurisprudenza già consolidata.

A. Ricevibilità dei ricorsi d'annullamento

La nozione di atto impugnabile (1) e la legittimazione ad agire (2) sono state oggetto di specifici sviluppi nel corso del periodo considerato.

³ Vedi anche le osservazioni formulate infra, nell'ambito del contenzioso dell'urgenza.

⁴ Per agevolare il lettore gli articoli del Trattato CE sono menzionati *nella loro versione in vigore dopo il 1° marzo 1999, anche se citati in atti di diritto derivato*.

1. Atti impugnabili in un ricorso d'annullamento

a) Atti della Commissione

Secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, persona fisica o giuridica, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. In particolare, quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di principio, secondo la stessa giurisprudenza, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione di un'istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

Alla luce della detta giurisprudenza, non sono stati considerati atti che impugnabili dinanzi al Tribunale: una riduzione dei quantitativi di banane che si presumevano commercializzate dalle ricorrenti, effettuata dalla Commissione in una «scheda di lavoro» che si inseriva nel processo di verifica delle informazioni previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/93⁵, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, (sentenza 29 gennaio 2002, causa T-160/98, *Van Parys e Pacific Fruit Company/Commissione*, Racc. pag. II-233); una lettera della Commissione inviata ad un denunciante con la quale lo si informava della natura provvisoria delle valutazioni in essa contenute (sentenza 7 marzo 2002, causa T-95/99, *Satellimages TV5/Commissione*, Racc. pag. II-1425) o una lettera di tale istituzione che si limitava ad informare un operatore economico dello stato della pratica relativa alla classificazione di una sostanza in uno degli allegati di un regolamento comunitario (sentenza 7 marzo 2002, causa T-212/99, *Intervet International/Commissione*, Racc. pag. II-1445). Del pari, una decisione della Commissione diretta a revocare nei confronti delle imprese che hanno notificato un accordo, ai sensi dell'art. 81 CE, il beneficio dell'immunità relativo alle ammende, può produrre effetti giuridici obbligatori solo nel caso in cui tale notificazione abbia effettivamente conferito alle imprese di cui trattasi il beneficio di tale immunità, il che non avviene laddove la decisione riguardi un accordo tra compagnie marittime che contiene disposizioni relative alla fissazione dei prezzi del trasporto terrestre, disposizioni che rientrano nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1017/68⁶, che non prevede l'immunità relativa alle ammende in caso di notifica degli accordi (sentenza 28 febbraio 2002, causa T-18/97, *Atlantic Container Line e a./Commissione*, Racc. pag. II-1125).

⁵ Regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6).

⁶ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1).

La circostanza che l'atto impugnato, in linea di massima, non arrechi pregiudizio a un ricorrente non esime il giudice comunitario dall'esaminare se la valutazione in esso contenuta produca effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi di tale ricorrente. Riferendosi al merito dell'atto, il Tribunale ha considerato che una decisione che dichiara un aiuto di Stato notificato compatibile con il mercato comune arrecava pregiudizio al ricorrente, beneficiario di tale aiuto. Infatti, nel caso di una decisione adottata in osservanza delle regole stabilite dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati a grandi progetti di investimento, la valutazione della Commissione relativa al coefficiente di correzione da cui dipende l'intensità massima dell'aiuto ammissibile può produrre effetti giuridici vincolanti, dato che essa condiziona l'ammontare dell'aiuto che può essere dichiarato compatibile con il mercato comune (sentenza 30 gennaio 2002, causa T-212/00, *Nuove Industrie Molisane/Commissione*, Racc. pag. II-347).

Il Tribunale ha considerato anche che una decisione che modifica taluni motivi di una prima decisione, senza alterarne il dispositivo, può essere oggetto di un ricorso d'annullamento. Come risulta dalla sentenza 20 novembre 2002, causa T-251/00, *Lagardère e Canal+/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), ciò può avvenire allorché la modifica della motivazione della prima decisione ha cambiato la sostanza di quanto stabilito nel dispositivo di tale decisione, ledendo in tal modo gli interessi del ricorrente. Nella fattispecie, la modifica, contenuta nella decisione della Commissione, di una valutazione relativa al carattere accessorio o meno delle restrizioni notificate dalle ricorrenti nell'ambito di operazioni di concentrazione, valutazione che era stata formulata nella decisione di autorizzazione di tali concentrazioni, è stata considerata come una modifica della sostanza di quanto era stato deciso nel dispositivo della decisione di autorizzazione, modifica che ha prodotto effetti giuridici obbligatori atti a ledere gli interessi delle ricorrenti di cui trattasi.

In materia di aiuti di Stato, l'impugnabilità delle decisioni di avviare il procedimento d'indagine formale previsto all'art. 88, n. 2, CE è stata sancita da tre sentenze (sentenze 30 aprile 2002, cause riunite T-195/01 e T-207/01, *Government of Gibraltar/Commissione*, Racc. pag. II-2309, 23 ottobre 2002, cause riunite T-269/99, T-271/99 e T-272/99, *Territorio Histórico de Guipúzcoa e a./Commissione*, e cause riunite T-346/99, T-347/99 e T-348/99, *Territorio Histórico de Álava e a./Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta).

Nelle cause *Government of Gibraltar/Commissione*, il governo di Gibilterra chiedeva l'annullamento di due decisioni della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti dei regimi di Gibilterra in materia di diritto societario che comportavano la concessione di franchigie fiscali. Opponendosi all'impugnabilità di tali decisioni, la Commissione sosteneva che le misure di cui trattasi non erano state qualificate come nuovi aiuti e non ne era stata chiesta la sospensione e che, quindi, la soluzione adottata dalla Corte nella sua sentenza 9 ottobre 2001, causa C-400/99, *Italia/Commissione* (Racc. pag. I-7303; v. *Relazione annuale 2001*) non era applicabile nella fattispecie. Il Tribunale ha invece constatato anzitutto che, ai sensi dell'art. 88 CE

e del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione di questo stesso articolo 88 CE ⁷, l'avvio del procedimento d'indagine formale è previsto in quattro ipotesi, ossia ai fini dell'esame di un nuovo aiuto notificato, ai fini dell'esame di presunti aiuti illegali, in caso di aiuti attuati in modo abusivo e qualora uno Stato membro respinga le misure utili proposte dalla Commissione in ordine ad un regime di aiuti esistente. Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato, in relazione all'ipotesi di «presunti aiuti illegali», che la Commissione ha effettivamente avviato il procedimento di indagine formale in quanto, in ciascuna delle decisioni impugnate, essa ha ritenuto provvisoriamente che le normative controverse costituissero aiuti illegali e incompatibili con il mercato comune. Esaminando poi se le decisioni di avviare il procedimento di indagine formale fossero atti impugnabili, il Tribunale ha considerato che anche se la qualificazione di un aiuto di Stato corrisponde ad una situazione oggettiva che non dipende dalla valutazione operata nella fase di avvio del procedimento d'indagine formale e il semplice avvio di tale procedimento non ha lo stesso carattere vincolante immediato di un'ingiunzione di sospensione rivolta allo Stato membro interessato, la scelta fatta dalla Commissione di avviare un procedimento d'indagine formale, unitamente alla qualificazione provvisoria di nuovi aiuti di un provvedimento statale, in luogo della scelta del procedimento relativo agli eventuali aiuti esistenti, comporta effetti giuridici. Da un lato, infatti, neppure una decisione finale che dichiarasse tali aiuti nuovi compatibili con il mercato comune, potrebbe sanare gli atti di esecuzione di provvedimenti illegittimi. D'altro lato, la decisione di avvio può essere fatta valere, in ogni caso, dinanzi ad un giudice nazionale ed esporre così i beneficiari della misura e le entità territoriali al rischio che il giudice nazionale ordini la sospensione della misura e/o il recupero dei versamenti effettuati. Il Tribunale ha concluso quindi che la scelta procedurale di avviare un procedimento formale, unitamente alla qualifica provvisoria di nuovi aiuti, deve poter essere sottoposta al sindacato di legittimità.

Le due sentenze del 23 ottobre 2002 *Territorio Histórico de Guipúzcoa e a./Commissione* e *Territorio Histórico de Álava e a./Commissione*, citate, confermano che una decisione di avvio del procedimento d'indagine formale comporta effetti giuridici autonomi, segnatamente per quanto riguarda la sospensione della misura considerata, restando inteso che siffatta conclusione vale non soltanto nel caso in cui la misura in corso di esecuzione sia considerata dalle autorità dello Stato membro interessato come un aiuto esistente, ma anche quando le autorità ritengano che la misura oggetto della decisione di avvio non rientri nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Il Tribunale ha anche giudicato che la decisione di avvio del procedimento d'indagine formale nei confronti di una misura in corso di esecuzione e qualificata come aiuto nuovo dalla Commissione costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE, in quanto modifica necessariamente la portata giuridica della detta misura, nonché la situazione giuridica delle imprese che ne beneficiano. Infatti, l'esistenza di un dubbio sulla legittimità della misura sottoposta all'indagine all'origine di

⁷ GU L 83, pag. 1.

tale decisione, oltre al fatto che deve indurre lo Stato membro a sospenderne l'applicazione, potrà essere fatta valere dinanzi un giudice nazionale e indurre tanto il beneficiario quanto i suoi partner economici a considerare che il beneficio ottenuto non è definitivamente acquisito.

b) Atti del Parlamento europeo

Nel caso più particolare degli atti del Parlamento europeo, l'art. 230, primo comma, CE prevede che il giudice comunitario possa controllarne la legittimità solo se essi sono «destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi». Ne consegue che, secondo costante giurisprudenza, gli atti del Parlamento che riguardano solo l'organizzazione interna dei suoi lavori non possono essere oggetto di ricorso d'annullamento.

Adito da 22 membri del Parlamento, il Tribunale era chiamato a statuire sulla legittimità dell'accordo quadro 5 luglio 2000 sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione, il quale regola la trasmissione di informazioni riservate tra le due istituzioni. Con ordinanza 15 gennaio 2002, causa T-236/00, *Stauner e a./Parlamento e Commissione* (Racc. pag. II-135), il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile. Senza pronunciarsi sulla questione se i membri del Parlamento considerati fossero «terzi», il Tribunale ha constatato che gli effetti giuridici prodotti dall'accordo quadro non ledevano gli interessi dei ricorrenti, in quanto tale accordo non modificava le condizioni di esercizio delle loro funzioni di parlamentari. Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che il detto accordo quadro, che si limita a disciplinare i rapporti tra la Commissione e il Parlamento, non modifica la posizione giuridica dei deputati che agiscono a titolo individuale per quanto riguarda il diritto previsto dall'art. 197, terzo comma, CE e non pregiudica il loro diritto garantito dalla detta disposizione di sottoporre questioni alla Commissione.

Per contro, anche se in definitiva il ricorso è stato dichiarato irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire (v. infra), il Tribunale ha constatato (sentenza 26 febbraio 2002, causa T- 17/00, *Rothley e a./Parlamento*, Racc. pag. II-579, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-167/02 P) che un atto del Parlamento che reca, da un lato, modifica del regolamento interno di quest'ultimo, introducendovi un articolo relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF) e, dall'altro, approvazione della decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oltrepassa, per il suo scopo ed i suoi effetti, l'ambito dell'organizzazione interna dei lavori del Parlamento. Si tratta pertanto di un atto impugnabile mediante ricorso d'annullamento.

2. Legittimazione ad agire

Le condizioni alle quali un singolo è legittimato a chiedere l'annullamento di un atto comunitario sono stabilite dall'art. 230, quarto comma, CE che dispone che «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi

confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

a) *Qualificazione dell'atto*

La sentenza 30 gennaio 2002, causa T-54/99, *max.mobil/Commissione* (Racc. pag. II-313, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-141/02 P) apporta una soluzione alla questione se l'atto con il quale la Commissione ha deciso di non avvalersi dei poteri che le sono conferiti dall'art. 86, n. 3, CE, costituisca una decisione di rigetto di una denuncia della violazione dell'art. 86, n. 1, CE e pertanto un atto di cui è destinatario il denunciante. Nella fattispecie, un operatore GSM, la società max.mobil Telekommunikation Service, aveva presentato una denuncia alla Commissione diretta, in particolare, a far dichiarare che la Repubblica d'Austria aveva violato gli artt. 82 CE e 86 CE, in quanto un provvedimento statale austriaco avrebbe consentito ad uno dei suoi concorrenti (la Mobilkom) di abusare della propria posizione dominante sul mercato della telefonia mobile. La Commissione ha indicato per lettera alla max.mobil che uno degli addebiti formulati non era dimostrato a sufficienza. Considerando che la lettera di cui trattasi contenesse rigetto della sua denuncia, la max.mobil ne ha chiesto l'annullamento al Tribunale.

Nel valutare la ricevibilità del ricorso il Tribunale ha ritenuto anzitutto che l'ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione riguardo all'applicazione dell'art. 86, n. 3, CE non osti, di per sé, alla possibilità di chiedere l'annullamento di una decisione contenente il rifiuto di effettuare l'esame di una denuncia nella quale si sollecita un intervento a norma del detto articolo del Trattato, segnatamente nel caso in cui tale decisione abbia come destinatario l'autore della denuncia. Il Tribunale ha considerato inoltre che si deve ammettere l'esistenza di decisioni di rigetto di denunce volte ad ottenere un intervento della Commissione ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE, sottolineando che, a differenza della soluzione fornita nell'ambito dell'esame delle denunce per violazione dell'art. 87 CE in materia di aiuti di Stato, da una denuncia che invita la Commissione ad agire in base all' art. 86, n. 3, CE non sempre scaturisce una decisione rivolta allo Stato membro interessato, poiché soltanto ove «occorra» la Commissione adotta tale decisione nei suoi confronti.

b) *Nozione di persona direttamente interessata*

Un atto comunitario, per riguardare direttamente un privato che non ne è il destinatario, deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza altre norme intermedie.

Alla luce di questa interpretazione, il Tribunale ha stabilito, nell'ordinanza 6 giugno 2002, causa T-105/01, *SLIM Sicilia/Commissione* (Racc. pag. II-2697), che una

società, titolare di un contratto di concessione mediante cui l'autorità concedente le affida la realizzazione di un progetto che gode di un contributo comunitario a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non era direttamente interessata da una decisione rivolta ad uno Stato membro recante rifiuto di prorogare la scadenza per la presentazione di una domanda di pagamento definitivo riguardo al contributo concesso dal FESR. A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha rilevato che le autorità italiane avevano versato alla società di cui trattasi l'importo integrale previsto a titolo di contributo comunitario e che nessun obbligo di rimborso della differenza tra tale somma e la somma versata dalla Commissione allo Stato italiano derivava dalla stessa decisione impugnata né da una qualsiasi disposizione di diritto comunitario che sia diretta a determinare l'effetto di tale decisione.

E' stato del pari respinto il ricorso, proposto da due società appartenenti ad un gruppo attivo nel mercato delle sigarette, diretto all'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco⁸ (ordinanza 10 settembre 2002, causa T-223/01, *Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta). Dopo aver ricordato che il fatto che la formulazione dell'art. 230, quarto comma, CE non preveda espressamente la possibilità per un singolo di chiedere l'annullamento di una vera e propria direttiva non è sufficiente a dichiararne irricevibile il ricorso, dal momento che in talune circostanze, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare direttamente ed individualmente taluni di essi, il Tribunale ha anzitutto sottolineato che, qualora un atto comunitario è rivolto ad uno Stato membro da un'istituzione, se l'azione che lo Stato membro deve intraprendere in conseguenza dell'atto ha un carattere automatico, o se comunque l'esito non è dubbio, allora l'atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l'atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, sarà l'azione o l'inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata e non l'atto in se stesso. In applicazione della nozione così interpretata, il Tribunale ha stabilito quindi che la disposizione della direttiva impugnata non avrebbe comportato alcuna modifica della situazione giuridica per le ricorrenti fino alla sua trasposizione nell'ordinamento nazionale di almeno uno Stato membro o fino alla scadenza del termine previsto per la sua trasposizione.

c) *Nozione di persona individualmente interessata*

Perché possa adire il Tribunale, un singolo deve dimostrare, in particolare, qualora non sia destinatario dell'atto impugnato, di essere individualmente interessato da quest'ultimo. A tal riguardo, a partire dalla sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, *Plaumann/Commissione* (Racc. pag. 195, a pag. 220) è stato più volte ribadito che una

⁸ GU L 194, pag. 26.

persona fisica o giuridica può pretendere di essere considerata individualmente interessata da un atto di cui non sia destinataria solo se l'atto stesso incida su di essa a causa di sue determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e quindi la identifichi alla stessa stregua del destinatario.

Nel periodo qui considerato, il Tribunale ha seguito questa interpretazione fino a quando se ne è discostato con la sentenza 3 maggio 2002, causa T-177/01, *Jégo-Quééré/Commissione* (Racc. pag. II-2365, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-263/02 P). Nondimeno, poiché la Corte ha confermato la sua interpretazione di persona individualmente interessata con la sua sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio* (Racc. pag. I-6677), il Tribunale, nel corso del periodo successivo, ha esaminato la ricevibilità dei ricorsi di annullamento tenendo conto dell'interpretazione adottata dalla Corte.

Al fine di semplificare la relazione, si opererà una distinzione tra la sentenza *Jégo-Quééré/Commissione*, citata, e i casi di valutazione della ricevibilità dei ricorsi che si inseriscono nella linea giurisprudenziale inaugurata con la citata sentenza *Plaumann/Commissione*.

– I casi di applicazione della giurisprudenza Plaumann

Non ricorrendo il requisito di essere individualmente interessati dagli atti di portata generale dei quali mettevano in dubbio la legittimità, diversi ricorrenti si sono visti dichiarare il loro ricorso irricevibile⁹.

Così, il Tribunale ha concluso per l'irricevibilità del ricorso di diversi operatori economici diretto all'annullamento di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo¹⁰ (sentenza 28 febbraio 2002, causa T-598/97, *BSC Footwear Supplies e a./Commissione*, Racc. pag. II-1155). Nella fattispecie, le società ricorrenti, importatrici indipendenti di calzature nell'Unione europea, sostenevano che un complesso di

⁹ Per casi di irricevibilità del ricorso diretto all'annullamento di regolamenti v. anche sentenza 17 gennaio 2002, causa T-47/00, *Rica Foods/Commissione*, Racc. pag. II-113, e ordinanze 29 aprile 2002, causa T-339/00, *Bactria/Commissione*, Racc. pag. II-2287 (contro la quale è pendente impugnazione, causa C-258/02 P) e 25 settembre 2002, causa T-178/01, *Di Lenardo Adriano/Commissione*, e causa T-179/01, *Dilexport/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta).

Per un caso di irricevibilità del ricorso diretto all'annullamento di una direttiva, v. ordinanza 14 gennaio 2001, causa T-84/01, *Association contre l'heure d'été/Parlamento e Consiglio*, Racc. pag. II-99.

¹⁰ Regolamento (CE) del Consiglio 29 ottobre 1997, n. 2155, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia e che riscuote in via definitiva il dazio provvisorio imposto (GU L 298, pag. 1).

elementi le caratterizzava rispetto ad ogni altro operatore economico, in particolare la loro partecipazione attiva al procedimento amministrativo che aveva portato all'adozione del detto regolamento, le conseguenze sfavorevoli dell'istituzione dei dazi antidumping sulle loro attività e l'espressa menzione di due di loro in tale regolamento.

Il Tribunale ha iniziato col ricordare, facendo riferimento alla sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, *Extramet Industrie/Consiglio* (Racc. pag. I-2501), che in circostanze eccezionali è stata ammessa la ricevibilità di un ricorso proposto avverso un regolamento antidumping da un importatore indipendente. Ha di seguito considerato che la situazione delle ricorrenti non era in nessun modo equiparabile a quella della *Extramet Industrie*, soprattutto in mancanza della prova che il regolamento impugnato pregiudicasse seriamente le loro attività economiche, e da ciò ha concluso che non era stata fornita la prova che il regolamento le pregiudicasse se non oggettivamente, in quanto importatrici dei prodotti in oggetto, allo stesso modo di un qualsiasi altro operatore che si trovasse in una situazione identica. Il Tribunale ha aggiunto che anche se la partecipazione di un'impresa ad un procedimento antidumping può essere presa in considerazione, con altri elementi, al fine di dimostrare che questa impresa è individualmente interessata dal regolamento che istituisce i dazi antidumping adottato all'esito del detto procedimento, una tale partecipazione non è, in sé, idonea a far sorgere a suo vantaggio il diritto di proporre un ricorso avverso il regolamento citato. In tal senso, il solo fatto che alcune imprese ricorrenti siano state espressamente identificate dal regolamento impugnato non può dar luogo ad una diversa valutazione.

Nella sentenza 26 febbraio 2002, *Rothley e a./Parlamento*, citata, il Tribunale ha esaminato se i deputati del Parlamento europeo fossero individualmente interessati dall'atto adottato da tale istituzione¹¹. Avendo in precedenza considerato che, benché intitolato «decisione», l'atto impugnato costituisce un provvedimento di portata generale, il Tribunale ha giudicato che esso non riguarda individualmente i ricorrenti, in quanto riguarda indistintamente i membri del Parlamento in funzione al momento della sua entrata in vigore nonché qualsiasi altra persona che dovesse trovarsi successivamente ad esercitare le stesse funzioni.

Per contro, diversi ricorsi diretti all'annullamento di atti di portata generale sono stati dichiarati ricevibili.

Con le sentenze 11 settembre 2002, causa T-13/99, *Pfizer Animal Health/Consiglio*, e causa T-70/99, *Alpharma/Consiglio* (non ancora pubblicate nella Raccolta), le società Pfizer Animal Health e Alpharma sono state dichiarate legittimate a contestare il

¹¹ Decisione del Parlamento 18 novembre 1999, recante modifiche del suo regolamento a seguito dell'accordo interistituzionale 25 maggio 1999, tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF).

regolamento (CE) n. 2821/98¹² che elimina dall'elenco degli antibiotici autorizzati come additivi nell'alimentazione degli animali la virginiamicina e la zincobacitracina prodotti rispettivamente dalle due società. Il Tribunale ha considerato che al momento dell'adozione dell'atto impugnato, e nonostante il carattere generale di tale atto, la situazione di fatto e di diritto nella quale si trovava ciascuna delle ricorrenti, le contraddistingueva, con riguardo alla misura di cui trattasi, rispetto a qualsiasi altro operatore economico interessato. Per concludere in tal senso, il Tribunale, apportando una valutazione identica nelle due cause, ha rilevato che il divieto di tali sostanze si è verificato nel corso del procedimento di nuova valutazione della loro autorizzazione quali additivi nell'alimentazione degli animali. Tenuto conto di tale situazione, esso ha considerato due elementi essenziali.

In primo luogo, solo la Pfizer e la Alpharma si trovavano in una situazione giuridica che avrebbe permesso loro di ottenere, in forza della normativa applicabile, l'autorizzazione a commercializzare le sostanze di cui trattasi come primo responsabile della loro immissione in circolazione. Esse potevano avvalersi di un diritto in corso di maturazione in tal senso. Inoltre, la presentazione di una domanda di nuova autorizzazione ha conferito loro una posizione giuridicamente tutelata dal diritto derivato¹³.

In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che la normativa controversa aveva concluso o, quanto meno, sospeso i procedimenti avviati su domanda delle due ricorrenti allo scopo di ottenere nuove autorizzazioni per i loro antibiotici quali additivi nell'alimentazione degli animali, e nell'ambito dei quali tali parti beneficiavano di garanzie processuali.

Con le sentenze 14 novembre 2002, cause riunite T-94/00, T-110/00 e T-159/00, *Rica Foods e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta) e cause riunite T-332/00 e T-350/00, *Rica Foods/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta) le ricorrenti, imprese di trasformazione dello zucchero stabilite a Aruba e nelle Antille olandesi, e che esportano i loro prodotti verso la Comunità, sono state riconosciute individualmente interessate dai regolamenti¹⁴ che istituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 109 della decisione del Consiglio del 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa

¹² Regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2821, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici (GU L 351, pag. 4).

¹³ La direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270, pag. 1), come modificata, garantisce la tutela dei dati scientifici e delle informazioni fornite dai produttori nel fascicolo depositato allo scopo di ottenere per il loro prodotto la prima autorizzazione quale additivo associato al responsabile dell'immissione in circolazione.

¹⁴ Regolamenti (CE) della Commissione 29 febbraio 2000 e 29 settembre 2000, rispettivamente n. 465 e n. 2081, che istituiscono e proseguono con l'applicazione di misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (rispettivamente GU L 56, pag. 39, e GU L 246, pag. 64).

all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità economica europea. Infatti, da un lato, le tre ricorrenti sono imprese interessate dai regolamenti impugnati in quanto sono stabilite nei PTOM ed attive nel settore considerato da tali regolamenti e, d'altro lato, tali regolamenti hanno impedito loro di eseguire taluni contratti di fornitura.

– La nuova interpretazione del presupposto

Con sentenza 3 maggio 2002, *Jégo-Quééré/Commissione*, citata, il Tribunale si è discostato dalla giurisprudenza *Plaumann* accogliendo un'interpretazione diversa della nozione di *persona individualmente interessata*.

Nella fattispecie la Commissione aveva adottato un regolamento che fissava una dimensione di maglia minima per le reti utilizzate in talune zone di pesca¹⁵. Vistasi nell'impossibilità di utilizzare alcune reti in una delle sue zone, la società di armamento per la pesca *Jégo-Quééré et Cie* ha chiesto al Tribunale di annullare due disposizioni di tale regolamento.

In un primo tempo, il Tribunale ha constatato che, sulla base dei criteri fino ad allora elaborati dal giudice comunitario, la ricorrente non poteva essere considerata individualmente interessata, ai sensi del Trattato CE, dalle disposizioni di portata generale del regolamento.

Nondimeno il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che la Corte ha affermato che l'accesso alla tutela giurisdizionale è uno degli elementi costitutivi di una comunità di diritto e che esso è garantito all'interno dell'ordinamento giuridico basato sul Trattato CE in quanto quest'ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, in secondo luogo, che la Corte fonda sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sugli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) il diritto ad un'azione effettiva dinanzi ad un giudice competente, in terzo luogo, che tale diritto è stato riaffermato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso ha quindi, in un secondo tempo, verificato se, in una causa come quella in esame, nel cui ambito un singolo contestava la legittimità di disposizioni di portata generale che incidevano direttamente sulla sua sfera giuridica, l'irricevibilità del ricorso di annullamento avrebbe privato la ricorrente del diritto ad un'azione effettiva.

¹⁵ Regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca (GU L 159, pag. 4).

Al riguardo, il Tribunale ha constatato che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall'altro, non possono più essere considerati, alla luce degli artt. 6 e 13 della CEDU e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, idonei a garantire ai singoli un diritto di azione effettivo che permetta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie di portata generale direttamente incidenti sulla loro sfera giuridica. Riguardo, più precisamente, al rinvio pregiudiziale, esso ha considerato inaccettabile che, in un caso in cui, come si sosteneva nella fattispecie, non esistano provvedimenti di esecuzione nazionali sulla base dei quali proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali, il singolo si veda costretto a violare le disposizioni comunitarie per poter adire il giudice nazionale e, eventualmente, fruire di un rinvio dinanzi alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE.

Poiché nessuna ragione imperativa consentiva di sostenere che la nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, comporta l'obbligo per un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale di essere identificato alla stessa stregua di un destinatario, il Tribunale ha deciso di *riconsiderare l'interpretazione restrittiva, sino ad allora adottata, della nozione di persona individualmente interessata*. Esso ha stabilito, di conseguenza, senza limitare tale interpretazione alla sola ipotesi di assenza di ricorso dinanzi al giudice nazionale, che *una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi*. Esso ha precisato che il numero e la situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non sono a questo riguardo pertinenti.

Constatando che i presupposti così interpretati ricorrevano, il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Tenuto conto del ricorso proposto dalla Commissione contro tale sentenza, il Tribunale ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente in attesa della pronuncia della Corte.

B. Regole di concorrenza applicabili alle imprese

Le decisioni sulle quali il Tribunale si è pronunciato nel 2002 riguardavano casi di applicazione dell'art. 81 CE (1), dell'art. 82 CE (2) e del regolamento relativo alle operazioni di concentrazione tra imprese ¹⁶ (3).

¹⁶ Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag.1, come rettificato in GU 1990, L 257, pag. 13, e come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag.1].

1. Articolo 81 CE

Investito della valutazione della legittimità di decisioni della Commissione che avevano constatato intese tra imprese, da un lato, nel settore dei trasporti e, d'altro lato, nel settore dei tubi per il teleriscaldamento, il Tribunale ha pronunciato sentenze ricche di insegnamenti. Dal momento che le sentenze pronunciate il 28 febbraio 2002 (causa T-395/94, *Atlantic Container Line e a./Commissione*, Racc. pag. II-875, (in prosieguo: la «causa Trans Atlantic Agreement»), e causa T-86/95, *Compagnie générale maritime e a./Commissione*, Racc. pag. II-1011, in prosieguo: la «causa Far Eastern Freight Conference») e 20 marzo 2002¹⁷ (in prosieguo: le «cause tubi per teleriscaldamento») occuperanno una parte preponderante in questa rubrica, devono essere esposti preliminarmente gli elementi di fatto essenziali per la comprensione di queste cause.

Fatti all'origine della causa Trans Atlantic Agreement

Nell'agosto 1992 il Trans Atlantic Agreement (in prosieguo: il «TAA»), un accordo concluso tra compagnie marittime, relativo al trasporto regolare di container attraverso l'Atlantico, tra l'Europa del Nord e gli Stati Uniti d'America, e al trasporto terrestre di pre-instradamento e post-instradamento di container, veniva notificato alla Commissione per ottenere, in forza dell'art. 12, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4), una decisione di applicazione dell'art 81, n. 3, CE.

Con riguardo alla fissazione dei prezzi dei servizi di trasporto, il TAA prevedeva la fissazione in comune delle tariffe applicabili al trasporto marittimo e al trasporto combinato (o trasporto multimodale), il prezzo di quest'ultimo servizio essendo composto da due elementi, uno relativo al servizio marittimo, l'altro al servizio terrestre. Il TAA stabiliva quindi, oltre ad una tariffa marittima, una tariffa per i servizi di trasporto terrestre effettuati nel territorio della Comunità nell'ambito di un'operazione di trasporto combinato.

¹⁷ Sentenze 20 marzo 2002, causa T-9/99, *HFB e a./Commissione*, Racc. pag. II-1487 (contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-202/02 P); causa T-15/99, *Brugg Rohrsysteme/Commissione*, Racc. pag. II-1613 (contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-207/02 P); causa T-16/99, *Lögstör Rör/Commissione*, Racc. pag. II-1633 (contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-208/02 P); causa T-17/99, *KE KELIT/Commissione*, Racc. pag. II-1647 (contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-205/02 P); causa T-21/99, *Dansk Rørindustri/Commissione*, Racc. pag. II-1681 (contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-189/02 P); causa T-23/99, *LR AF 1998/Commissione*, Racc. pag. II-1705 (contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-206/02 P); causa T-28/99, *Sigma Technologie/Commissione*, Racc. pag. II-1845, e causa T-31/99, *ABB Asea Brown Boveri/Commissione*, Racc. pag. II-1881 (contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-213/02 P).

Con decisione 19 ottobre 1994¹⁸ la Commissione ha dichiarato, da un lato, che talune disposizioni del TAA, relative, in particolare, agli accordi sui prezzi costituivano violazioni dell'art. 81, n. 1, CE e, d'altro lato, ha negato a dette disposizioni il beneficio di un'esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE e dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68¹⁹.

La legittimità della decisione di cui trattasi è stata contestata da quindici compagnie marittime aderenti al TAA, le quali hanno fatto valere in sostanza che la Commissione aveva violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 3 del regolamento n. 4056/86 per la mancata applicazione al TAA dell'esenzione per categoria, e che inoltre tale istituzione aveva rifiutato illegittimamente di concedere un'esenzione individuale.

Fatti all'origine della causa Far Eastern Freight Conference

Con decisione 21 dicembre 1994²⁰ la Commissione ha dichiarato che i membri della Far Eastern Freight Conference (in prosieguo: la «FEFC») avevano commesso un'infrazione alle disposizioni dell'art. 81 CE e dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 concordando prezzi per i servizi di trasporto terrestre forniti all'interno del territorio della Comunità europea ai caricatori congiuntamente ad altri servizi nel quadro di operazioni di trasporto multimodale per l'inoltro di carichi containerizzati tra l'Europa settentrionale e l'Estremo Oriente.

Tredici delle compagnie marittime destinatarie della decisione di cui trattasi ne hanno chiesto l'annullamento deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 81, n. 1, CE, dell'art. 3 del regolamento n. 4056/86, che prevede l'esenzione per categoria per le conferenze marittime, e degli artt 81, n. 3, CE e 5 del regolamento n. 1017/68, che concerne la concessione delle esenzioni individuali.

Fatti all'origine delle cause tubi per teleriscaldamento

Secondo la decisione della Commissione 21 ottobre 1998²¹, alla fine del 1990 quattro produttori danesi di tubi per il teleriscaldamento hanno concluso un accordo di cooperazione generale nel loro mercato interno e, a partire dall'autunno 1991, due produttori tedeschi hanno partecipato regolarmente alle loro riunioni. Secondo la Commissione è nell'ambito di tali riunioni che si sarebbero svolte delle trattative sfociate nel 1994 in un accordo mirante a fissare quote per l'intero mercato europeo.

¹⁸ Decisione della Commissione 19 ottobre 1994, 94/980/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 CE (IV/34.446 - Trans Atlantic Agreement) (GU L 376, pag. 1).

¹⁹ Citato alla nota 6.

²⁰ Decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/985/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 CE (IV/33.218 - Far Eastern Freight Conference) (GU L 378, pag. 17)

²¹ Decisione della Commissione del 21 ottobre 1998 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU L 1999, L 24, pag. 1).

Tali quote sarebbero state attribuite dal «club dei direttori» (costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati dei partecipanti all'intesa) a ciascuna impresa tanto a livello europeo quanto a livello nazionale.

Nel 1995 l'impresa svedese Powerpipe AB ha denunciato tale situazione alla Commissione. Quest'ultima ha condotto un'indagine che si è conclusa con l'adozione della decisione 21 ottobre 1998 che constatava l'esistenza di una serie di accordi e di pratiche dirette alla ripartizione tra produttori dei mercati nazionali ed europeo sulla base di un sistema di quote; all'organizzazione del ritiro degli altri produttori da tali mercati; alla fissazione dei prezzi dei prodotti e dei progetti e alla manipolazione delle procedure d'appalto, nonché alla creazione di ostacoli all'attività della Powerpipe AB, unica impresa importante che non partecipava all'intesa. L'ammontare complessivo delle ammende inflitte alle dieci imprese partecipanti a tale cartello era di circa 92 milioni di euro. Otto di queste imprese hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione di cui trattasi.

a) *Articolo 81, n. 1, CE*

a.1) Intese vietate

– Le cause tubi per teleriscaldamento

Con riguardo all'ambito di applicazione *ratione personae* del diritto della concorrenza, occorre riferirsi alla sentenza *HFB e a./Commissione*, citata. Nella decisione impugnata la Commissione aveva considerato il gruppo Henss/Isoplus come l'impresa che aveva commesso l'infrazione di cui le società componenti il gruppo erano ritenute responsabili. Il Tribunale ha confermato la validità di tale impostazione.

Esso ha ricordato che l'art. 81 CE, vietando alle imprese, in particolare, di stipulare o di partecipare a accordi o pratiche concordate anticoncorrenziali, si rivolge ad entità economiche, ognuna delle quali costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica e che può concorrere alla realizzazione di un'infrazione prevista dalla stessa disposizione. A tal riguardo, esso ha precisato che non è necessario che l'entità economica presa in considerazione in quanto «gruppo» sia dotata essa stessa di personalità giuridica. Infatti la nozione di impresa, nell'ambito del diritto della concorrenza, designa un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo considerato, anche se, sotto il profilo giuridico, questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

Inoltre, dal momento che le considerazioni relative alla qualificazione di comportamenti anticoncorrenziali si inseriscono nell'ambito di una giurisprudenza oramai

consolidata²², gli approfondimenti che seguono si concentreranno sulle valutazioni riguardanti le prove richieste.

A tal riguardo, tanto l'esistenza dei diversi elementi che costituiscono l'intesa globale quanto la partecipazione individuale delle imprese ai comportamenti anticoncorrenziali dei quali sono ritenute responsabili sono state considerate dimostrate dal Tribunale, tranne per quanto riguarda la partecipazione all'intesa, da un lato, per il fatto che essa include il periodo dall'aprile all'agosto 1994 con riguardo alla Dansk Rørindustri e, d'altro lato, in quanto essa attiene a tutto il mercato comune (e non solo al mercato italiano) relativamente alla Sigma Technologie.

Nel quadro delle sue valutazioni, il Tribunale ha ricordato, anzitutto, che, qualora un'impresa partecipi, pur senza svolgervi un ruolo attivo, a riunioni tra imprese aventi una finalità anticoncorrenziale e non prenda pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a ritenere che essa approvi il risultato delle riunioni e che intenda attenersi, può considerarsi dimostrata la sua partecipazione all'intesa conseguente alle dette riunioni (in particolare, sentenza *LR AF 1998/Commissione*).

Inoltre il Tribunale ha chiaramente sottolineato, ancora una volta, che la dichiarazione, di un'impresa diversa dalla ricorrente, accusata di aver partecipato ad un'intesa, la cui esattezza è contestata da diverse altre imprese accusate, non può essere considerata costituire una prova sufficiente laddove non si fondi su altri elementi di prova (sentenza *Dansk Rørindustri/Commissione*, citata).

E' stato inoltre rilevato che un'impresa, che abbia preso parte ad un'infrazione multiforme²³ alle regole della concorrenza attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che tale impresa era al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (sentenza *Dansk Rørindustri/Commissione*, citata). Ne consegue, in particolare, che un boicottaggio può essere imputato ad un'impresa che l'abbia approvato, senza che sia necessario che quest'ultima vi abbia partecipato (sentenza *LR AF 1998/Commissione*, citata). Per contro il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse raccolto elementi di prova sufficientemente precisi e

²² Per la qualificazione dei comportamenti, v. le sentenze *HFB e a./Commissione* e *Lögstör Rör/Commissione*, citate.

²³ Nelle sentenze *HFB e a./Commissione* e *Brugg Rohrsysteme/Commissione*, citate, il Tribunale non si riferisce ad un'infrazione multiforme, ma ad un'infrazione unica e complessa (rispettivamente punti 231 e 73).

concordanti per corroborare la ferma convinzione che la Sigma Technologie sapeva o avrebbe dovuto sapere che, partecipando all'accordo sul mercato italiano, essa si integrava nell'intesa europea (sentenza *Sigma Technologie/Commissione*, citata).

Nello stesso senso, rifacendosi alle sentenze 14 maggio 1998 nelle cause «Cartoncino» (v. *Relazione annuale 1998*), il Tribunale ha confermato che un'impresa può essere ritenuta responsabile di un'intesa generale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa (sentenza *Dansk Rørindustri/Commissione*, citata).

– La causa Far Eastern Freight Conference

In questa causa le ricorrenti, che non contestavano la natura restrittiva della concorrenza dell'accordo oggetto della decisione impugnata, con il quale hanno fissato collettivamente la tariffa dei servizi di trasporto terrestre della FEFC forniti nell'ambito di operazioni di trasporto multimodale, consideravano, contrariamente alla Commissione, che tale accordo non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, in quanto non era atto a limitare la concorrenza e ad incidere in misura rilevante sul commercio tra Stati membri.

A questo riguardo, il Tribunale ha constatato, anzitutto, che la Commissione ha effettivamente definito il mercato interessato dall'accordo, vale a dire quello dei servizi di trasporto terrestre forniti entro il territorio della Comunità europea a caricatori, nel quadro di un'operazione di trasporto multimodale di merci collocate in container tra l'Europa settentrionale e l'Estremo Oriente, da società di navigazione membri della FEFC. Esso ha poi confermato questa definizione del mercato al termine di un esame minuzioso, concludendo che i servizi di trasporto terrestre relativi al pre-instradamento e al post-instradamento di container nell'ambito di un'operazione di trasporto multimodale costituiscono un mercato distinto dai servizi di trasporto marittimo forniti in tale ambito dalle compagnie di navigazione facenti parte della FEFC. In tale contesto, il Tribunale ha ricordato che un sottomercato avente caratteristiche specifiche dal punto di vista della domanda e dell'offerta e che comprenda prodotti aventi una funzione indispensabile e non intercambiabile nel mercato globale di cui fa parte dev'essere considerato come un mercato distinto. E' dunque rispetto a tale mercato dei servizi di trasporto terrestre che è stato confermato l'effetto rilevante della limitazione della concorrenza, considerato che le ricorrenti detenevano circa il 40% di tale mercato.

E' stata del pari confermata l'esistenza di un'incidenza sul commercio tra gli Stati membri, in quanto l'accordo controverso era un accordo concluso tra compagnie di navigazione, in maggioranza stabilite in vari Stati membri e avente ad oggetto le condizioni di vendita di servizi di trasporto terrestre a caricatori anch'essi stabiliti in vari

Stati membri. Nell'ambito di tale valutazione, è stato ricordato che la condizione dell'effetto sul commercio fra Stati membri ha lo scopo di determinare l'ambito di azione del diritto comunitario rispetto ai diritti nazionali.

a.2) Imputabilità dei comportamenti che costituiscono infrazione

In via di principio la responsabilità per l'infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa interessata al momento in cui è stata commessa l'infrazione alle regole comunitarie della concorrenza, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa fosse posta sotto la responsabilità di un'altra persona. Questa regola è stata applicata dal Tribunale nelle sentenze 28 febbraio 2002, causa T-354/94, *Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione* (Racc. pag. II-843)²⁴ e 20 marzo 2002, *HFB e a./Commissione*, citata.

Nella causa *Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione*, citata, il Tribunale si è pronunciato sul rinvio stabilito con sentenza 16 novembre 2000, causa C-286/98 P, *Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione* (Racc. pag. I-9925), in quanto la Corte ha stabilito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto considerando che la Stora doveva essere ritenuta responsabile del comportamento di due delle società che essa aveva acquistato nel corso del periodo di infrazione. La Corte ha infatti rilevato che le due società in questione avevano continuato ad esistere anche dopo essere state acquisite dalla Stora. Ricordando che ciò che è rilevante ai fini dell'applicazione della regola sopra enunciata non è il fatto che esse avessero continuato ad esistere dopo la loro acquisizione da parte della Stora, ma l'esistenza, *al giorno dell'adozione della decisione della Commissione*, della persona giuridica responsabile della loro gestione nel periodo precedente la detta acquisizione, il Tribunale ha posto dei quesiti alla Stora per sapere se tale persona fosse esistente o meno alla data dell'adozione della decisione da parte della Commissione. Poiché la ricorrente ha risposto in senso affermativo, il Tribunale ha considerato che incombesse alla Commissione di apportare la prova contraria. Tuttavia ciò non era avvenuto nella fattispecie, quindi l'ammontare dell'ammenda inflitta alla Stora è stato ridotto di conseguenza.

La sentenza *HFB e a./Commissione* trae origine dalla decisione della Commissione «Tubi per teleriscaldamento» che considerava sei società, che formavano il gruppo Henss/Isoplus, solidariamente responsabili di tutti i comportamenti di tale gruppo, nonché del pagamento dell'ammenda inflitta. Il Tribunale ha anzitutto considerato che, mancando una persona giuridica che, a capo di esso, avrebbe potuto, in qualità di responsabile del coordinamento dell'azione del gruppo, vedersi imputare le infrazioni commesse dalle diverse società che lo compongono, la Commissione era in diritto di ritenere le società facenti parte di esso responsabili in solido del complesso delle attività del gruppo. Il Tribunale ha poi constatato che la Commissione aveva commesso

²⁴ V. pure sentenza in pari data, causa T-308/94, *Cascades/Commissione*, Racc. pag. II-813.

un errore di diritto imputando la responsabilità dell'infrazione a due delle sei società facenti parte del gruppo alla data d'adozione della decisione, in quanto le due società di cui trattasi non esistevano ancora allorché l'infrazione è stata commessa. Ai sensi della regola sopra enunciata si avrebbe una soluzione diversa solo se la o le persone giuridiche responsabili dell'operatività dell'impresa avessero cessato di esistere giuridicamente dopo la commissione dell'infrazione. La decisione impugnata è stata annullata in questi limiti.

b) *Esenzione dal divieto*

Le sentenze pronunciate nel 2002 i) contribuiscono a precisare l'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento d'esenzione per categoria n. 4056/86 (cause Trans Atlantic Agreement e Far Eastern Freight Conference) e ii) illustrano il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della Commissione che negano (stesse cause) o accordano (sentenze 21 marzo 2002, causa T-131/99, *Shaw e Falla/Commissione*, Racc. pag. II-2023; e causa T-231/99, *Joynton/Commissione*, Racc. pag. II-2085, contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-204/02 P, e 8 ottobre 2002, cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, *M6 e a./Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta) un'esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE.

b.1) Interpretazione del regolamento n. 4056/86

Nella decisione che ha dato origine alla causa Trans Atlantic Agreement, la Commissione aveva considerato che il TAA non potesse beneficiare dell'esenzione per categoria concessa alle conferenze marittime dall'art. 3 del regolamento n. 4056/86²⁵, in particolare, in quanto esso non costituiva una conferenza marittima ai sensi di detto regolamento, giacché prevedeva *almeno due livelli di tariffe*. Contestando tale analisi, le ricorrenti avevano sostenuto che un gruppo di compagnie marittime può costituire una conferenza marittima allorché i tassi di nolo sono stabiliti in comune dai membri del gruppo, *anche qualora varino da un membro all'altro*.

Il Tribunale ha anzitutto definito gli elementi costitutivi della nozione di conferenza marittima ai sensi del regolamento n. 4056/86 e ha poi verificato se il TAA potesse essere considerato una conferenza marittima.

Anche se la conferenza marittima è definita dall'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, come «un gruppo di due o più trasportatori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici

²⁵ Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4056/86, sono esonerati dal divieto sancito all'articolo 81, paragrafo 1, CE, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto (...).

determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea», il senso e la portata dell'espressione «tassi di nolo uniformi o comuni» restavano ancora da precisare. A tal fine il Tribunale ha considerato non solo i termini impiegati, ma anche il meccanismo dell'esenzione per categoria, nel cui contesto si colloca il regolamento n. 4056/86, nonché gli obiettivi perseguiti da quest'ultimo.

Da ciò ha tratto la conclusione che l'esenzione per categoria prevista all'art. 3 del regolamento n. 4056/86 è applicabile solo a favore delle conferenze marittime i cui membri operino applicando *una tabella che prevede tassi di nolo identici per tutti i membri della conferenza per uno stesso prodotto*. Poiché prevedeva un regime tariffario differenziato a seconda dei membri, il TAA non poteva essere considerato alla stregua di una conferenza marittima e beneficiare dell'esenzione per categoria.

Nell'ambito della causa Far Eastern Freight Conference le ricorrenti sostenevano che il loro accordo rientrava nell'ambito dell'art. 3 del regolamento n. 4056/86 e che pertanto la Commissione aveva a torto concluso che la fissazione dei prezzi per il segmento terrestre dei servizi di trasporto multimodale rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1017/68. Il Tribunale ha per contro giudicato che la Commissione ha correttamente considerato che l'accordo di fissazione dei prezzi concluso tra i membri della FEFC per i servizi di trasporto terrestre forniti congiuntamente ad altri servizi nell'ambito di un'operazione di trasporto multimodale non rientrava nel campo di applicazione del regolamento n. 4056/86. Esso ha infatti considerato che sia dal testo delle disposizioni che definiscono l'ambito di applicazione del regolamento n. 4056/86 o indicano gli accordi esentati in forza dell'art. 3 di detto regolamento, che dai lavori preparatori del predetto regolamento e dalla dichiarazione del Consiglio del dicembre 1991, nonché dai principi generali d'interpretazione, risulta chiaramente che l'esenzione prevista al detto art. 3 a favore di taluni accordi tra membri di conferenze marittime non è applicabile ad un accordo del tipo in esame.

b.2) Condizioni per l'esenzione di cui all'art. 81, n. 3, CE

L'esame delle quattro condizioni di esenzione, e più in particolare di quella relative all'assenza della possibilità di eliminare la concorrenza per una parte rilevante dei prodotti di cui trattasi, è stata oggetto di interessante considerazione nella causa Trans Atlantic Agreement riguardo, da un lato, alla definizione del mercato e, d'altro lato, ai criteri di valutazione della possibilità di eliminare la concorrenza. Il carattere necessariamente succinto della presente Relazione impedisce tuttavia l'approfondimento di tali aspetti che sono menzionati solo al fine di richiamare l'attenzione del lettore.

Confermata nella causa Trans Atlantic Agreement, la valutazione di tale condizione da parte della Commissione è stata per contro respinta nella sentenza *M6* e

a./Commissione, citata. Il Tribunale ha stabilito in tale sentenza che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione della detta condizione nel sostenere che il regime delle sublicenze, compreso negli accordi attuati dalla Union européenne de radio-télévision (UER), garantiva l'accesso dei terzi, concorrenti dei membri di tale associazione, ai diritti di ritrasmissione delle manifestazioni sportive che sono acquistati in comune e consentiva, di conseguenza, di evitare che la concorrenza nel mercato dei prodotti di cui trattasi venisse eliminata. La decisione di esenzione individuale è stata pertanto annullata.

c) *Ammende*

c.1) Procedimento amministrativo

In diverse delle cause tubi per teleriscaldamento (v. sentenze *LR AF 1998/Commissione*, e *ABB Asea Brown Boveri/Commissione*, citate) il Tribunale ha respinto il motivo relativo alla violazione della difesa, secondo il quale la Commissione non aveva indicato nella comunicazione degli addebiti che avrebbe calcolato l'ammontare delle ammende sulla base del metodo enunciato nei suoi Orientamenti²⁶. Il Tribunale ha infatti statuito che allorché tale istituzione, nella comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto che possono implicare l'irrogazione di un'ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l'accertamento dell'infrazione, ma altresì contro il fatto di vedersi infliggere un'ammenda. Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare delle ammende, i diritti della difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla Commissione dalla possibilità di presentare osservazioni in merito alla durata, alla gravità e al carattere anticoncorrenziale dei fatti contestati. Il Tribunale ha considerato che tali obblighi erano stati rispettati dalla Commissione.

c.2) Casi di applicazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende

Nella decisione che ha dato origine alle cause tubi per teleriscaldamento, la Commissione aveva determinato l'ammenda inflitta alle imprese ricorrenti conformemente al metodo generale per il calcolo dell'ammontare delle ammende enunciato negli orientamenti²⁷.

²⁶ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).

²⁷ Citati alla nota precedente.

Nel loro ricorso d'annullamento della decisione con cui si infliggevano le ammende, diversi ricorrenti avevano eccepito l'illegittimità degli orientamenti ai sensi dell'art. 241 CE. In una prima fase della valutazione, il Tribunale ha dichiarato ricevibile tale eccezione considerando che sussiste un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l'atto generale costituito dagli orientamenti. Esso ha rilevato, al riguardo, che benché gli orientamenti non costituiscano la base giuridica della decisione con cui si infliggono le ammende ad un operatore economico, in quanto quest'ultima è basata sugli artt. 3 e 15, n. 2, del regolamento n. 17²⁸, essi stabiliscono, in modo generale e astratto, il metodo che la Commissione si è imposta per la determinazione dell'importo delle ammende inflitte dalla detta decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto delle imprese (in particolare, sentenza *HFB ea./Commissione*, citata). Nella seconda fase della sua valutazione il Tribunale ha respinto le censure dirette a mettere in dubbio la legittimità di tali orientamenti. Occorre soffermarsi su due considerazioni.

In primo luogo, il Tribunale ha considerato che la Commissione non è tenuta — in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda in funzione della gravità e della durata dell'infrazione — ad effettuare il calcolo dell'ammenda a partire dagli importi basati sul fatturato delle imprese interessate né ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato sul mercato del prodotto di cui trattasi.

In secondo luogo, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nel disporre che la Commissione può infliggere ammende per un importo che può essere aumentato fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, richiede che l'ammenda che sarà infine inflitta ad un'impresa venga ridotta nel caso in cui il suo importo superi il 10% del volume d'affari dell'impresa, indipendentemente dalle operazioni di calcolo intermedie dirette a tenere conto della gravità e della durata dell'infrazione. Di conseguenza, tale disposizione non vieta alla Commissione di fare riferimento, nel suo calcolo, ad un importo intermedio che supera il 10% del volume d'affari dell'impresa interessata, fintantoché l'ammenda infine inflitta a tale impresa non superi tale limite massimo. In tale ipotesi, non può essere contestato alla Commissione il fatto che taluni fattori considerati durante lo stesso calcolo, quali la durata o le circostanze attenuanti o aggravanti, non si ripercuotano sull'ammontare finale dell'ammenda, dato che questa è la conseguenza del divieto, previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, di non superare il 10% del volume d'affari dell'impresa interessata.

²⁸ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE (GU 1962, n. 13, pag. 204).

c.3) Determinazione dell'ammontare delle ammende

A titolo preliminare, va rilevato che risulta dalle cause tubi per teleriscaldamento che la Commissione è tenuta a rispettare il principio generale del diritto comunitario d'irretroattività in tutti i procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni in applicazione delle regole di concorrenza del Trattato, benché risulti dall'art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 che le decisioni della Commissione che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno un carattere penale. Tale rispetto esige che le sanzioni inflitte ad un'impresa per un'infrazione alle regole di concorrenza corrispondano a quelle che erano stabilite al momento in cui l'infrazione è stata commessa. Ciò avveniva nelle cause di cui trattasi dal momento che gli Orientamenti dei quali è fatta applicazione per il calcolo dell'importo dell'ammenda non trascendono il contesto giuridico delle sanzioni definito dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, adottato prima della data in cui è iniziata la sanzione (sentenze *LR AF 1998/Commissione* e *Dansk Rørindustri/Commissione*, citate).

Nell'ambito della sua decisione tubi per teleriscaldamento, la Commissione aveva applicato, per ciascuna delle imprese ricorrenti, gli Orientamenti al fine del calcolo dell'importo delle ammende. Il Tribunale ha respinto tutte le contestazioni relative alla maniera in cui sono state valutate da parte della Commissione le circostanze attenuanti e aggravanti, ad eccezione di un errore rilevato nella sentenza *Sigma Technologie/Commissione*, citata.

Del pari, nella decisione tubi per teleriscaldamento la Commissione ha applicato la comunicazione sulla cooperazione²⁹. Le modalità di applicazione della detta comunicazione hanno dato luogo a contestazioni da parte delle imprese che generalmente hanno sostenuto di meritare una riduzione dell'importo delle ammende superiore a quella che era stata loro accordata. A tal riguardo, va sottolineato che il motivo fatto valere dalla ABB è stato accolto, in quanto il Tribunale ha considerato che il principio della parità di trattamento era stato violato allorché la Commissione, dopo aver espressamente riconosciuto nella decisione impugnata che un'impresa si era distinta dalle altre imprese accusate per non avere contestato i fatti principali, non aveva differenziato la riduzione da accordarle per la sua cooperazione nel corso dell'indagine rispetto a quelle accordate alle altre imprese. Il Tribunale ha pertanto ridotto l'importo dell'ammenda irrogata alla ABB da 70 a 65 milioni di euro (sentenza *ABB Asea Brown Boveri/Commissione*, citata).

Pur se l'efficacia del motivo menzionato è stata variabile, è stato per contro stabilito (in particolare nella sentenza *LR AF 1998/Commissione*, citata) che la comunicazione

²⁹ Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4) Nella sentenza *Lögstör Rör/Commissione*, citata, il Tribunale ha espressamente considerato che la detta comunicazione non esula dal quadro giuridico tracciato dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

sulla cooperazione crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento coloro che intendono informare la Commissione dell'esistenza di un'intesa. Tenuto conto del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la Commissione possono trarre da tale comunicazione, la Commissione è tenuta a conformarsi al momento della valutazione – in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda inflitta ad un'impresa – della cooperazione di quest'ultima.

Infine, oltre agli sviluppi relativi alle condizioni in base alle quali le società facenti parte di un gruppo possono essere ritenute solidalmente responsabili del pagamento dell'ammenda inflitta al gruppo, la sentenza *HFB e a./Commissione*, citata, indica che la detta responsabilità solidale non comporta, quanto all'applicazione del limite del 10% del volume d'affari previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che l'ammontare dell'ammenda sia limitato, per le società corresponsabili, al 10% del volume d'affari realizzato da ciascuna di tali società nel corso dell'ultimo esercizio sociale. Infatti il tetto del 10% del volume d'affari, ai sensi di tale disposizione, dev'essere calcolato sulla base del volume d'affari complessivo di tutte le società che costituiscono l'entità economica che agisce in qualità di «impresa» ai sensi dell'art. 81 CE. Così nel caso di un'«impresa» costituita da un gruppo di società che agiscono come un'entità economica unica, solo il volume d'affari complessivo delle società che la compongono può costituire un'indicazione delle dimensioni e del potere economico dell'impresa di cui trattasi.

c.4) Esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito

Nell'esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito, ai sensi dell'art. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, va osservato che il Tribunale, nonostante abbia constatato che la Commissione aveva commesso un errore di valutazione contestando alla Dansk Rørindustri una partecipazione all'intesa per un periodo compreso tra aprile e agosto 1994 e abbia annullato la decisione a tal riguardo, non ha ridotto l'importo dell'ammenda. Esso ha infatti constatato che tenuto conto delle operazioni di calcolo che devono essere svolte in funzione delle circostanze aggravanti e dell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione così come del limite del 10% del volume d'affari realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente dall'impresa interessata, di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'ammontare dell'ammenda che occorreva infliggere alla ricorrente era identico all'ammontare indicato dalla decisione (sentenza *Dansk Rørindustri/Commissione*, citata). Per contro, poiché la Commissione non aveva dimostrato la partecipazione della Sigma Technologie ad un'intesa che copriva tutto il mercato comune, cosicché tale impresa poteva essere ritenuta responsabile unicamente della partecipazione all'accordo sul mercato italiano, l'importo dell'ammenda è stato ridotto da EUR 400 000 a 300 000.

La controversia all'origine della sentenza 28 febbraio 2002, *Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione*, citata, sollevava la questione se, su rinvio della Corte di una causa dinanzi al Tribunale per stabilire l'importo di un'ammenda inflitta alla ricorrente

risultata vittoriosa, si debba riconsiderare la portata della riduzione dell'importo accordatale dalla Commissione per la sua cooperazione durante il procedimento amministrativo. A tal riguardo il Tribunale ha ritenuto, in virtù della sua competenza anche di merito, che non occorra, in sede di giudizio di rinvio di cui trattasi, ritornare sulla portata della detta riduzione. Infatti, il rischio che un'impresa, che ha beneficiato di una riduzione dell'ammenda come corrispettivo della propria cooperazione, presenti successivamente ricorso d'annullamento contro la decisione che ha constatato l'infrazione alle regole della concorrenza e ha sanzionato l'impresa responsabile a tale titolo, e risulti vittoriosa dinanzi al Tribunale di primo grado o dinanzi alla Corte in sede di impugnazione costituisce una conseguenza normale dell'esperimento dei mezzi di ricorso previsti dal Trattato e dallo Statuto della Corte. Pertanto, il mero fatto che l'impresa che ha cooperato con la Commissione e fruito di una riduzione dell'ammenda a tale titolo sia risultata vittoriosa in sede di giudizio non può giustificare una nuova valutazione della portata della riduzione concessale.

Infine con sentenza 28 febbraio 2002 *Compagnie générale maritime e a./Commissione*, citata, il Tribunale, benché avesse respinto tutti i motivi di merito e procedurali, nell'esercizio della sua competenza di merito, ha ritenuto che, alla luce delle circostanze della fattispecie, fosse giustificato non infliggere alcuna ammenda alle imprese ricorrenti. Esso ha dunque annullato l'articolo annullato che infliggeva un'ammenda simbolica a ciascuna della ricorrenti.

2. Articolo 82 CE

Con la sentenza 20 marzo 2002, causa T-175/99, *UPS Europe/Commissione* (Racc. pag. II-1915), il Tribunale ha confermato la decisione di rigetto di una denuncia della società *United Parcel Service Europe*, nella quale quest'ultima affermava, in particolare, che la *Deutsche Post* aveva potuto acquistare le azioni della *DHL* solo grazie ai proventi ricavati dal mercato postale riservato, e ciò in violazione dell'art. 82 CE.

A tal riguardo il Tribunale ha statuito che, in mancanza di qualsiasi elemento atto a dimostrare che i fondi a disposizione della *Deutsche Post*, utilizzati per l'acquisizione di cui trattasi, fossero il risultato di pratiche abusive da parte di tale impresa sul mercato riservato delle lettere, il solo fatto che la *Deutsche Post* abbia utilizzato tali fondi per acquisire il controllo congiunto di un'impresa operante su un mercato contiguo aperto alla concorrenza non comporta di per sé alcun problema sotto il profilo delle regole di concorrenza — anche nel caso in cui i fondi in questione fossero provenienti dal mercato riservato — e non può dunque configurare una violazione dell'art. 82 CE, come pure non può determinare in capo alla Commissione un obbligo di appurare l'origine di tali fondi in relazione all'art. 82 CE.

3. Regolamento n. 4064/89

In materia di concentrazioni tra imprese, il Tribunale ha pronunciato sei sentenze d'annullamento che è opportuno ripartire in due categorie, a seconda se le decisioni della Commissione da cui traevano origine le controversie vietassero o meno le operazioni di concentrazione.

a) Ricorsi d'annullamento delle decisioni di divieto

Pronunciandosi in esito a procedimento accelerato, il Tribunale ha annullato entro, rispettivamente, dieci e nove mesi le decisioni della Commissione che vietavano le operazioni di concentrazione, da un lato, tra la Schneider Electric e Legrand (sentenza 22 ottobre 2002, causa T-310/01, *Schneider Electric/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta) e, d'altro lato, tra Tetra Laval e Sidel (sentenza 25 ottobre 2002, causa T-5/02, *Tetra Laval/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-12/03 P). Il Tribunale ha del pari annullato, di conseguenza, le decisioni che ordinavano la separazione delle imprese (sentenze 22 ottobre 2002, causa T-77/02, *Schneider Electric/Commissione*, e 25 ottobre 2002, causa T-80/02, *Tetra Laval/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, contro la quale è pendente un'impugnazione, causa C-13/03 P)³⁰.

E' stata pure annullata, con sentenza 6 giugno 2002, causa T-342/99, *Airtours/Commissione* (Racc. pag. II-2585), la decisione che vietava alla Airtours di acquistare la società First Choice.

I motivi per i quali la Commissione aveva vietato questo tipo di operazioni erano connessi ai tipi di concentrazione di cui trattasi: concentrazione di tipo orizzontale che ha come conseguenza la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante (sentenza *Schneider Electric/Commissione*) o di una posizione dominante collettiva (sentenza *Airtours/Commissione*) su uno o più mercati e concentrazione di tipo conglomerato che porta alla creazione di una posizione dominante su un mercato diverso da quello sul quale è attivo l'acquirente e al rafforzamento della sua posizione dominante sul mercato d'origine (sentenza *Tetra Laval/Commissione*), aventi tutte come conseguenza una limitazione rilevante della concorrenza.

Risulta sostanzialmente da tali cause che, pur se il Tribunale ha ritenuto che le analisi della Commissione non si fondassero su elementi di prova sufficientemente solidi per sostenere valutazioni che giustificassero i divieti di cui trattasi, le impostazioni da essa adottate sono state avallate nelle loro linee generali tanto per quanto riguarda la

³⁰ Occorre in effetti precisare che le offerte pubbliche di scambio e di acquisto, lanciate rispettivamente dalla società Schneider e Tetra Laval erano già state realizzate secondo quanto consente l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 4064/89.

possibilità di vietare operazioni di concentrazione che portano alla creazione di una posizione dominante collettiva quanto per quel che riguarda la facoltà di bloccare le operazioni di tipo conglomerato. Ciascuna di tali cause sarà oggetto di specifici approfondimenti.

a.1) Causa Airtours/Commissione

Nella decisione 22 settembre 1999, che vietava alla Airtours, società che esercita principalmente attività di tour operator e di fornitore di pacchetti vacanza, di acquisire l'intero capitale di una delle sue concorrenti, First Choice³¹, la Commissione ha considerato che l'operazione progettata *avrebbe creato una posizione dominante collettiva* nel mercato britannico dei pacchetti vacanza all'estero con destinazioni a corto raggio che avrebbe avuto l'effetto di ostacolare la concorrenza in modo significativo nel mercato comune.

La Airtours sosteneva, principalmente, che non era a sufficienza dimostrato che l'autorizzazione all'operazione avrebbe comportato la creazione di una posizione dominante collettiva (ripartita tra le partecipanti alla concentrazione, la Airtours e la First Choice, e i due grandi tour operator rimanenti, la Thomson e la Thomas Cook) atta a limitare la concorrenza. Il Tribunale ha considerato fondata questa censura.

Esso ha enunciato anzitutto le tre condizioni necessarie perché possa crearsi, a seguito di un'operazione di concentrazione, una situazione di posizione dominante collettiva atta a limitare la concorrenza ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89 e ha confermato, così facendo, la possibilità di vietare un'operazione che dia origine a tale posizione.

In primo luogo, ciascun membro dell'oligopolio dominante deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al fine di verificare se essi adottano o meno la stessa linea di azione. A tal riguardo, non basta che ciascun membro dell'oligopolio dominante sia cosciente del fatto che tutti possono trarre profitto da un comportamento interdipendente nel mercato, ma deve anche disporre di un mezzo per sapere se gli altri operatori adottano la stessa strategia e se la mantengono. La trasparenza nel mercato dovrebbe perciò essere sufficiente per consentire a ciascun membro dell'oligopolio dominante di conoscere, in modo sufficientemente preciso ed immediato, l'evoluzione del comportamento nel mercato di ciascuno degli altri membri;

In secondo luogo, è necessario che la situazione di coordinamento tacito possa conservarsi nel tempo, ossia deve esistere un incentivo a non discostarsi dalla linea di

³¹ Decisione della Commissione 22 settembre 1999, 2000/276/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1524 - Airtours/First Choice) (GU 2000, L 93, pag. 1).

condotta comune nel mercato. Infatti, solo se tutti i membri dell'oligopolio dominante tengono un comportamento parallelo essi possono giovare. Tale condizione integra quindi la nozione di ritorsioni in caso di comportamento che devia dalla linea di azione comune. In tale contesto, la Commissione non deve necessariamente provare l'esistenza di un determinato «meccanismo di ritorsione», più o meno rigido, ma deve dimostrare, comunque, l'esistenza di fattori deterrenti sufficienti perché ciascuno dei membri dell'oligopolio dominante non abbia interesse a discostarsi dal comportamento comune. Perché una situazione di posizione dominante collettiva sia sostenibile, bisogna quindi che ci siano fattori di dissuasione sufficienti ad assicurare con continuità un incentivo a non discostarsi dalla linea di condotta comune, il che equivale a dire che è necessario che ciascun membro dell'oligopolio dominante sappia che un'azione fortemente concorrenziale da parte sua diretta ad accrescere la sua quota di mercato provocherebbe un'azione identica da parte degli altri, di modo che egli non trarrebbe alcun vantaggio dalla propria iniziativa.

In terzo luogo, si deve del pari dimostrare che la reazione prevedibile dei concorrenti effettivi e potenziali nonché dei consumatori non rimetterebbe in discussione i risultati attesi dalla comune linea d'azione.

Quindi, nell'ambito della verifica di tali condizioni nella fattispecie, il Tribunale ha stabilito che erano stati commessi errori di valutazione dalla Commissione nella sua conclusione secondo cui la realizzazione dell'operazione avrebbe incentivato i tre grandi tour operator rimasti dopo l'operazione a non farsi più concorrenza, che le misure di ritorsione in cui potrebbe incorrere uno dei membri dell'oligopolio qualora si discostasse dalla linea d'azione comune non erano chiaramente individuate e dimostrate, e che un errore di valutazione era stato commesso nello stimare la reazione dei piccoli tour operator, dei concorrenti potenziali e dei consumatori britannici. Tale analisi ha portato il Tribunale a concludere che la decisione della Commissione lungi dall'aver basato la sua analisi per il futuro su elementi di prova solidi, è viziata da errori di valutazione che riguardano elementi importanti per giudicare l'eventuale creazione di una posizione dominante collettiva.

a.2) Causa Schneider Electric/Commissione

Con decisione 10 ottobre 2002, la Commissione ha vietato la concentrazione tra la Schneider e la Legrand, due produttori di materiale elettrico a bassa tensione³², in quanto avrebbe creato una posizione dominante su taluni mercati settoriali in Danimarca, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Regno Unito e avrebbe rafforzato una posizione dominante su taluni mercati settoriali in Francia, il che, nelle

³² Decisione della Commissione 10 ottobre 2001, n. C(2001) 3014 def., che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.2283 – Schneider-Legrand).

due ipotesi, avrebbe ostacolato in maniera significativa la concorrenza sui mercati in tal modo identificati.

Le censure formulate nel ricorso d'annullamento di tale decisione riguardavano tanto la forma quanto il merito.

Riguardo agli asseriti vizi di forma, il motivo secondo cui la decisione sarebbe stata adottata oltre il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di avvio del procedimento è stato respinto. E' stato stabilito infatti che, laddove, in mancanza di risposta delle parti notificanti un'operazione di concentrazione ad una lettera di richiesta di informazioni entro il termine fissato in quest'ultima, la Commissione adotti, ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 4056/89, una decisione con cui si ordini alle interessate di fornirle le informazioni richieste, tale decisione produce automaticamente l'effetto di sospendere il termine di quattro mesi a partire dalla data in cui è stata constatata la mancata trasmissione delle informazioni necessarie e fino alla data in cui viene posto termine a tale omissione.

Per contro, il motivo relativo alla discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione è stato accolto. A tal riguardo il Tribunale ha rilevato che nell'ambito dei procedimenti di controllo delle operazioni di concentrazione, la comunicazione degli addebiti non ha come solo scopo quello di precisare gli addebiti e di attribuire all'impresa destinataria la possibilità di presentare le proprie osservazioni, ma è destinata anche a permettere alle parti notificanti di considerare l'opportunità di presentare misure correttive e, in particolare, proposte di cessioni di attività, nonché di valutare in un momento sufficientemente anticipato, tenuto conto dell'imperativo di celerità che caratterizza l'economia generale del regolamento n. 4064/89, l'ampiezza necessaria di tali cessioni, al fine di rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune nei tempi opportuni. Orbene, riguardo ai soli mercati francesi, si è constatato nella fattispecie che la comunicazione degli addebiti sottolineava la «sovrapposizione» delle attività della Schneider e della Legrand in taluni mercati di prodotti e il rafforzamento della Schneider nei confronti dei grossisti che da ciò sarebbero risultati, mentre la decisione richiamava la situazione di «addossamento» che si riferisce a due posizioni predominanti detenute, in un solo paese, da due imprese su due mercati settoriali distinti ma complementari. Poiché l'addebito non aveva lo stesso senso, il Tribunale ha considerato che la Schneider si è trovata nell'impossibilità di presentare misure correttive adeguate per risolvere i problemi di concorrenza individuati sui mercati settoriali francesi.

Quanto al merito, il Tribunale ha considerato che, salvo per quel che riguarda il mercato francese, l'analisi economica della Commissione era inficiata da errori e omissioni che l'hanno portata a sopravvalutare la potenza economica della nuova entità e pertanto ad esagerare l'impatto dell'operazione di concentrazione su ciascuno dei mercati settoriali nazionali interessati.

In primo luogo, riguardo all'*analisi dell'ambito geografico* dell'entità risultante dalla fusione, il Tribunale ha rilevato che pur se la Commissione aveva individuato la dimensione nazionale dei diversi mercati settoriali interessati, essa nondimeno ha ritenuto sussistenti indizi di potenza economica riguardanti tutti i mercati settoriali nazionali. Ebbene, pur se è in linea di principio lecito per la Commissione prendere in considerazione l'esistenza di effetti transnazionali suscettibili di rafforzare l'impatto di un'operazione di concentrazione su ciascuno dei mercati settoriali nazionali ritenuti rilevanti, l'esistenza di tali effetti non è stata a sufficienza dimostrata.

In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che, tenuto conto degli errori commessi nell'*analisi della struttura della distribuzione*, il ruolo imprescindibile della nuova entità rispetto ai grossisti e l'incapacità di questi ultimi di esercitare una pressione concorrenziale su tale entità non sono stati validamente dimostrati.

In terzo luogo, il Tribunale considera che l'*analisi della potenza economica* dell'entità risultante dalla fusione *sui mercati settoriali nazionali interessati* è errata. Esso ha rilevato in particolare che la Commissione non era legittimata ad assumere a riferimento, per valutare tale potenza in quei mercati, una gamma di prodotti e un'estesa gamma di marchi la cui pretesa mancanza di equivalenti deriva dall'aggregazione astratta, rispettivamente, dei diversi tipi di materiale elettrico e dei marchi detenuti dalle parti notificanti sull'insieme del territorio del SEE.

Tuttavia, dal momento che la ricorrente non aveva seriamente contestato l'analisi dell'impatto della concentrazione sui mercati settoriali francesi, che costituiscono una parte sostanziale del mercato comune, non sono state le carenze menzionate dell'analisi economica a portate all'annullamento della decisione di divieto, ma la violazione dei diritti della difesa (ricordata supra) costituita dalla divergenza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione esaminata.

a.3) Causa Tetra Laval/Commissione

Con decisione 30 ottobre 2001³³, la Commissione dichiarava incompatibile con il mercato comune e il SEE l'acquisizione da parte della Tetra Laval, società appartenente ad un gruppo che deteneva una posizione dominante sui mercati degli imballaggi in cartone asettico e delle attrezzature d'imballaggio corrispondenti, della Sidel, società che occupava una posizione preminente sui mercati di talune attrezzature da imballaggio in plastica polietilene tereftalato (PET). La concentrazione vietata era quindi di tipo conglomerato, cioè effettuata fra imprese che non hanno, essenzialmente, relazioni concorrenziali preesistenti o in quanto concorrenti dirette o in quanto fornitore e cliente. Nondimeno la Commissione aveva considerato che,

³³ Decisione della Commissione 30 ottobre 2001, C (2001) 3345 def., che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel).

nonostante gli impegni presentati dalle parti notificanti, la realizzazione dell'operazione di concentrazione avrebbe avuto, sui mercati considerati, effetti dannosi per la concorrenza.

Pronunciandosi sul ricorso d'annullamento di tale decisione il Tribunale ha respinto il primo motivo di carattere procedurale, ma ha accolto i motivi ulteriori relativi, essenzialmente, all'errata valutazione degli effetti dell'operazione, come modificata dagli impegni. Nell'ambito della presente relazione saranno ricordati solo questi ultimi.

A questo riguardo, dopo avere respinto in quanto priva di fondamento la presa in considerazione da parte della Commissione degli effetti orizzontali (il controllo delle attrezzature PET da parte dell'entità risultante dalla fusione) e verticali (rischio di creazione di una struttura verticale integrata) che sarebbero risultati immediatamente dall'operazione di concentrazione al fine di valutarne le conseguenze anticoncorrenziali sui mercati identificati (primo motivo di merito), il Tribunale si è pronunciato sull'analisi degli effetti di conglomerato (secondo motivo di merito).

Esso ha dunque esaminato se la Commissione poteva legittimamente vietare l'operazione per il fatto che essa avrebbe prodotto, in futuro, gli effetti anticoncorrenziali di conglomerato da essa individuati, ovvero che tale operazione, in primo luogo, avrebbe consentito alla nuova entità di usare la propria posizione dominante sul mercato globale dell'imballaggio in cartone a guisa di «leva» per poter acquisire una posizione dominante sui mercati delle attrezzature per l'imballaggio in PET, in secondo luogo, che la concentrazione avrebbe rafforzato l'attuale posizione dominante della Tetra sui mercati delle attrezzature per l'imballaggio in cartone asettico e dei cartoni asettici come conseguenza dell'eliminazione della pressione concorrenziale, rappresentata dalla Sidel, proveniente dai mercati vicini al PET e, in terzo luogo, che avrebbe rafforzato generalmente la posizione globale della nuova entità sui mercati dell'imballaggio dei prodotti «sensibili».

Il Tribunale ha confermato che la Commissione aveva la possibilità di esaminare gli effetti di conglomerato nascenti da una nuova struttura nel valutare la compatibilità di una fusione. Nondimeno, sottolineando che tali effetti possono essere tanto strutturali, nel senso che derivano direttamente dalla creazione di una struttura economica, quanto di natura comportamentale, nel senso che si produrranno solo laddove l'entità risultante dall'operazione adotti determinate pratiche commerciali, esso ha precisato in quali condizioni la Commissione può fondarsi su comportamenti prevedibili atti a costituire abusi di posizione dominante esistenti contrari all'art. 82 CE. Così allorché la Commissione, analizzando gli effetti di tale concentrazione, si basa su comportamenti prevedibili di per sé atti a costituire abusi di una posizione dominante esistente, essa deve valutare se, malgrado il divieto di tali comportamenti, sia nondimeno probabile che l'entità derivante dall'operazione li adotti o se, al contrario, l'illegittimità del comportamento e/o il rischio che tale condotta venga individuata renda poco probabile questo tipo di strategia. Nell'ambito di una siffatta valutazione, se è giusto tener conto

delle sollecitazioni ad adottare comportamenti anticoncorrenziali, quali quelli che nella specie derivano per la Tetra dai prevedibili vantaggi commerciali sui mercati delle attrezzature per l'imballaggio in PET, la Commissione è parimenti tenuta ad esaminare in che misura le dette sollecitazioni sarebbero ridotte, o addirittura eliminate, a motivo dell'illegittimità dei comportamenti in questione, della probabilità della loro individuazione, della possibilità per le autorità competenti, sia a livello comunitario sia nazionale, di perseguirli e delle sanzioni pecuniarie che potrebbero derivarne. Poiché la Commissione non ha effettuato una valutazione del genere nella decisione impugnata, il Tribunale ha respinto le conclusioni della Commissione che tenevano conto dei comportamenti di tale natura.

Nondimeno, il Tribunale non ha aderito alle conclusioni che la Commissione ha tratto nella fattispecie dall'analisi degli effetti di conglomerato.

A proposito dell'effetto di leva — meccanismo il cui esercizio a partire dal mercato sul quale la parte acquirente è già dominante consente a quest'ultima di ottenere una posizione dominante su un altro mercato nel quale è attiva la parte acquisita — la Commissione partiva dal presupposto che le sovrapposizioni esistenti dei mercati di cui trattasi si sarebbero confermate, a termine più o meno lungo, cosicché la Tetra Laval, forte della sua posizione dominante sul mercato del cartone, avrebbe probabilmente esortato taluni dei suoi attuali clienti a spostarsi verso gli imballaggi in PET mediante attrezzature prodotte dalla Sidel. Il Tribunale ha ritenuto che la realizzazione della concentrazione avrebbe potuto consentire, almeno in linea di principio, di esercitare un simile effetto leva, ma ha considerato che la Commissione non aveva dimostrato, soprattutto tenuto conto dell'inaffidabilità delle proiezioni di forte crescita nel mercato del PET, che la nuova entità sarebbe stata indotta ad far uso di tale possibilità.

Con riguardo all'eliminazione di una concorrenza potenziale da parte della Sidel, il Tribunale ha considerato che non era dimostrato che ciò avrebbe condotto al rafforzamento dell'attuale posizione dominante della Tetra Laval sui mercati del cartone asettico.

Infine, poiché il rafforzamento della posizione globale dell'entità risultante dalla concentrazione non costituiva un elemento del ragionamento che potesse essere separato dall'analisi dell'effetto leva e dell'eliminazione della concorrenza potenziale, il Tribunale lo ha respinto, tenuto delle conclusioni a cui era già pervenuto.

b) Ricorso d'annullamento di una decisione che revoca parzialmente una decisione precedente

La causa *Lagardère e Canal+/Commissione* (sentenza 20 novembre 2002, causa T-251/00, non ancora pubblicata nella Raccolta) sollevava la questione se, dopo aver adottato una decisione di autorizzazione di operazioni di concentrazione l'ultimo giorno del termine legale, la Commissione possa successivamente adottare, e in caso di

soluzione affermativa, a quali condizioni, una nuova decisione che, senza alterare i termini del dispositivo di una decisione di autorizzazione, modifichi in senso sfavorevole alle parti della concentrazione la valutazione, fatta in precedenza in tale decisione, delle restrizioni notificate come direttamente connesse e necessarie per la realizzazione delle concentrazioni di cui trattasi. Si trattava quindi, in primo luogo, di stabilire il significato giuridico delle considerazioni attinenti alle restrizioni notificate dalle parti di una concentrazione come accessorie a quest'ultima in una decisione adottata ai sensi del regolamento n. 4064/89 e, in secondo luogo, determinare la competenza *ratione temporis* della Commissione ad adottare una decisione di revoca parziale, con effetto retroattivo, di una decisione precedente.

Sul primo aspetto, trattato in sede di ricevibilità del ricorso, il Tribunale ha proceduto ad un'interpretazione via via letterale, contestuale, storica e teleologica dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, che è del seguente tenore: «[l]a decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie». In questo contesto, esso ha rilevato che la competenza esclusiva di cui dispone la Commissione in materia di controllo delle operazioni di dimensione comunitaria comprende quella di qualificare le restrizioni notificate dalle parti della concentrazione come restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione di quest'ultima. Al termine della sua analisi il Tribunale ha concluso che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che allorché, come nella fattispecie, nella motivazione di una decisione che approva un'operazione di concentrazione, la Commissione ha qualificato le restrizioni notificate dalle parti di tale operazione come restrizioni accessorie, restrizioni non accessorie o restrizioni accessorie per un determinato periodo, tale istituzione non ha emesso un mero parere privo di efficacia giuridica vincolante, ma, al contrario, ha effettuato valutazioni giuridiche che, in forza della disposizione controversa, determinano la sostanza di quanto essa ha stabilito nel dispositivo della detta decisione.

Sul secondo aspetto, affrontato nel merito, il Tribunale ha statuito che la Commissione era competente ad adottare, ai sensi del regolamento n. 4064/89, la decisione impugnata in conformità del principio generale di diritto secondo il quale, in linea di principio, l'organo competente ad emanare un determinato atto giuridico è al tempo stesso competente ad abrogarlo o a modificarlo adottando un *actus contrarius*, a meno che una disposizione espressa non ne conferisca la competenza ad un altro organo.

Tuttavia, poiché la Commissione non ha apportato la prova dell'illegittimità dell'atto revocato, né ha motivato a sufficienza la sua decisione di revoca, la decisione impugnata è stata annullata.

C. Articolo 86 CE

Già ricordata nell'ambito della rubrica dedicata alla ricevibilità dei ricorsi d'annullamento, la sentenza 30 gennaio 2002, *max.mobil/Commissione*, citata, non

solo ammette che un ricorso possa essere diretto all'annullamento di una decisione della Commissione con la quale quest'ultima informa un singolo del fatto che non intende avviare un procedimento di cui all'art. 86, n. 3, CE, ma definisce, oltre all'ampiezza del sindacato di legittimità che il giudice comunitario è tenuto ad effettuare laddove si tratti di un ricorso del genere, la natura dell'obbligo che grava sulla Commissione allorché riceve una denuncia nell'ambito dell'art. 86 CE.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il Tribunale ha constatato, richiamandosi al principio generale di buona amministrazione — confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea —, all'analogia con l'obbligo derivante dall'applicazione delle altre regole di concorrenza del Trattato, e alla missione generale incombente alla Commissione, che grava su quest'ultima un obbligo di esaminare con diligenza e imparzialità le denunce nell'ambito dell'art. 86 CE.

Non potendo essere sottratta a qualsiasi forma di sindacato giurisdizionale l'osservanza di quest'ultimo obbligo, è compito del Tribunale di verificare se la Commissione l'abbia rispettato. Tuttavia, al fine di tenere conto dell'ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'ambito dell'art. 86, n. 3, CE riguardo alla «necessità» di un'azione nei confronti degli Stati membri, il Tribunale ha giudicato che il suo ruolo si limita ad un sindacato ristretto «circoscritto ad accertare, in primo luogo, l'esistenza, nell'atto impugnato, di una motivazione prima facie coerente e che rifletta la presa in considerazione degli elementi pertinenti del fascicolo di causa, in secondo luogo, l'esattezza materiale dei fatti considerati e, in terzo luogo, l'assenza di errore manifesto nella valutazione prima facie di tali fatti». Al termine della sola verifica dell'osservanza da parte della Commissione del suo obbligo di procedere ad un esame diligente ed imparziale della denuncia, il Tribunale ha constatato che la decisione impugnata era sufficientemente motivata e non era inficiata da alcun errore manifesto di valutazione.

D. Aiuti di Stato ³⁴

In materia di aiuti di Stato, il sindacato del Tribunale, tanto riguardo alla forma, quanto nel merito, ha portato all'annullamento, totale o parziale, di diverse decisioni della Commissione.

³⁴ In questa materia due cause sono state giudicate secondo il procedimento accelerato previsto dall'art. 76 bis del Regolamento di procedura (sentenza 30 aprile 2002, cause riunite T-195/01 T-207/01, *Government of Gibraltar/Commissione*, Racc. pag. II-2309).

1. Nozione di aiuto di Stato

Fatta eccezione per i casi specifici nei quali il Tribunale ha constatato l'assenza di un'indicazione sufficientemente chiara delle ragioni per le quali i provvedimenti statali in esame erano stati dichiarati aiuti (sentenza 26 febbraio 2002, causa T-323/99, *INMA e Itainvest/Commissione*, Racc. pag. II-545) o l'errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione nell'equiparare, nelle decisioni che dichiarano l'incompatibilità con il mercato comune di aiuti di Stato alla costruzione navale e contrariamente a quanto aveva fatto nelle decisioni di approvazione degli stessi aiuti, la nozione di limite di capacità ad un limite di produzione effettiva (sentenza 28 febbraio 2002, cause riunite T-227/99 e T-134/00, *Kvaerner Warnow Werft/Commissione*, Racc. pag. II-1205, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-181/02 P), le cause definite nel 2002 hanno offerto, sostanzialmente, a tale giudice l'occasione di pronunciarsi sugli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato (a) nonché sulla distinzione tra nuovo aiuto e aiuto esistente (b).

a) Elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato

Come risulta dall'art. 87, n. 1, CE un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune è costituito da un vantaggio, concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, incida sugli scambi tra Stati membri e che falsi o minacci di falsare la concorrenza. Tra le cause definite nel 2002, i provvedimenti statali qualificati dalla Commissione come aiuti di Stato riguardavano sovvenzioni, interventi nel capitale delle imprese, remissione di debiti, una vendita di beni, concessione di garanzie o agevolazioni fiscali.

Il *vantaggio* e il *carattere specifico del provvedimento* hanno dato luogo a sviluppi interessanti nelle sentenze 6 marzo 2002, cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, *Territorio Histórico de Álava e a./Commissione* (Racc. pag. II-1275; in prosieguo: la «causa Demesa», contro la quale sono pendenti impugnazioni, cause C-183/02 P e C-187/02 P), e cause riunite T-92/00 e T-103/00, *Territorio Histórico de Álava e a./Commissione* (Racc. pag. II-1385; in prosieguo: la «causa Ramondín», contro la quale sono pendenti impugnazioni, cause C-186/02 P e C-188/02 P). Le cause che si sono concluse con le dette sentenze erano dirette a contestare la legittimità di due decisioni della Commissione relative alla normativa tributaria basca ³⁵.

³⁵ Con riguardo al contenzioso traente origine dalle decisioni della Commissione relative alla valutazione delle compatibilità della normativa tributaria basca con le regole del Trattato in materia di aiuti di Stato, si devono ricordare le due sentenze 23 ottobre 2002, già menzionate alla rubrica dedicata alla ricevibilità dei ricorsi d'annullamento. Ad ogni modo occorre indicare che:

la sentenza 23 ottobre 2002, cause riunite T-269/99, T-271/99 e T-272/99, *Territorio Histórico de Guipúzcoa e a./Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardava la legittimità, da un lato, della decisione di avvio del procedimento d'indagine formale con riguardo al credito d'imposta previsto nella legislazione tributaria dei Territorios Históricos di Vizcaya e di Guipúzcoa e, d'altro

Con queste due decisioni adottate nel 1999³⁶, la Commissione ha concluso che taluni vantaggi concessi dalla Diputación Foral de Álava alla Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), alla Ramondín SA e alla Ramondín Capsulas SA costituivano aiuti di Stato incompatibili con le disposizioni del Trattato. Tali imprese, la Diputación Foral de Álava e la Comunidad Autónoma del País Vasco avevano contestato la legittimità di queste decisioni.

Nella sentenza *Demesa*, le ricorrenti sostenevano che la Commissione aveva violato l'art. 87, n. 1, CE, qualificando come aiuti di Stato: alcune sovvenzioni che superavano la soglia massima consentita per un programma di aiuti con finalità regionali, approvato dalla Commissione nel 1996; alcuni vantaggi risultanti dalla vendita alla Demesa di un terreno al disotto del prezzo di mercato per la costruzione del suo stabilimento di produzione di frigoriferi e dal differimento del pagamento del prezzo d'acquisto; e vantaggi risultanti dall'applicazione della normativa tributaria basca che garantiva alla Demesa il beneficio di un credito di imposta del 45% e di una riduzione della base imponibile prevista per le imprese di nuova creazione.

Nella sentenza *Ramondín*, le società ricorrenti ritenevano che il credito d'imposta del 45% e la riduzione della base imponibile prevista per le imprese di nuova creazione non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

Con riguardo al prezzo d'acquisto del terreno acquistato dalla Demesa, il Tribunale ha ricordato che la vendita di beni da parte di una pubblica autorità a condizioni preferenziali può costituire un aiuto di Stato. Tuttavia ha considerato, nella fattispecie, che la Commissione aveva determinato arbitrariamente il prezzo di mercato e che, di conseguenza, non aveva apportato la prova del fatto che la Demesa avesse acquistato il terreno in questione ad un prezzo che non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato. Il Tribunale ha inoltre considerato che la Commissione non aveva dimostrato che il fatto che un'impresa appartenente al settore pubblico avesse messo gratuitamente a disposizione il terreno occupato dalla Demesa per un periodo di nove mesi, non corrispondeva al comportamento normale di un operatore privato.

lato, della decisione di avvio del procedimento d'indagine formale anche con riguardo al credito d'imposta di cui alla legislazione tributaria del Territorio Histórico de Álava;

la sentenza 23 ottobre 2002, cause riunite T-346/99, T-347/99 e T-348/99, *Territorio Histórico de Álava e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardava la legittimità della decisione di avvio del procedimento d'indagine formale con riguardo alla riduzione della base imponibile prevista nella legislazione tributaria dei Territorios Históricos di Álava, di Vizcaya e di Guipúzcoa.

³⁶ Decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (GU L 292, pag. 1) e decisione della Commissione 22 dicembre 1999, 2000/795/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di Ramondín SA y Ramondín Cápsulas SA (GU 2000, L 318, pag. 36).

Per quanto attiene alle misure fiscali controverse nelle due cause, la Commissione le ha correttamente qualificate come aiuti di Stato, soprattutto per il fatto che esse presentavano un carattere specifico.

Secondo il Tribunale, infatti, la specificità del credito d'imposta risultava dal potere discrezionale di cui disponeva l'amministrazione (Diputación Foral de Álava), che le consentiva di graduare l'importo e le condizioni per la concessione di tale vantaggio fiscale in funzione delle caratteristiche dei progetti di investimento sottoposti alla sua approvazione, e dal fatto che il beneficio di tale vantaggio fosse riservato ad un importo minimo di investimenti. In tale contesto, il Tribunale ha respinto la censura delle ricorrenti secondo cui il provvedimento esulava dall'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE in quanto la sua selettività era giustificata dalla «natura o [da]lla struttura del sistema». La misura specifica esaminata non era infatti giustificata dalla logica interna del sistema tributario dal momento che questo favorisce unicamente le imprese che dispongono di mezzi finanziari importanti e contravviene pertanto ai principi di progressività e redistribuzione, inerenti al sistema tributario spagnolo.

Quanto al provvedimento di riduzione della base imponibile, è stato analogamente riconosciuto, nella sola sentenza *Ramondín*, che, da un lato, esso presenta un carattere specifico in quanto è riservato alle imprese i) di nuova creazione, ii) che effettuino un investimento superiore ad una soglia minima e iii) che garantiscano la creazione di almeno dieci impieghi e, d'altro lato, che non è giustificato dalla «natura o [da]lla struttura del sistema». Nella sentenza *Demesa*, il Tribunale si è limitato a constatare che la Commissione non aveva dimostrato che la Demesa avesse effettivamente fruito di tale misura.

Infine, si può rilevare con interesse che, nelle due sentenze, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva concluso per la specificità del credito di imposta per il fatto che la sua applicazione era limitata ad una parte del territorio spagnolo. La Commissione non aveva quindi messo in alcun modo in discussione la competenza normativa dell'entità territoriale di cui trattasi ad adottare provvedimenti generali applicabili in tutta la regione interessata.

La controversia conclusasi con la sentenza 11 luglio 2002, causa T-152/99, *Hijos de Andrés Molina/Commissione* (Racc. pag. II-3049, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-316/02 P), sollevava, in particolare, le questioni se, da un lato, la conversione in capitale di una parte dei debiti di un'impresa nei confronti di un ente pubblico e, d'altro lato, la remissione di debiti accordata ad un'impresa in difficoltà da parte di un ente pubblico costituissero aiuti di Stato.

Per quanto riguarda la prima questione, il Tribunale ha verificato se la Commissione avesse commesso un errore manifesto nel valutare il criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato quanto all'operazione di ricapitalizzazione di cui trattasi. Nella fattispecie esso ha stabilito che la detta istituzione aveva giustamente concluso che

l'ente pubblico non si era comportato come avrebbe fatto un investitore privato, tenuto conto della situazione finanziaria della ricorrente, in particolare del volume del suo indebitamento e della mancanza di prospettive di ristabilire l'efficienza economica.

Riguardo alla remissione dei debiti, il Tribunale ha constatato, al pari della Commissione, che essi presentavano un carattere specifico. Infatti, pur se la legge spagnola relativa alla cessazione dei pagamenti non è destinata ad essere applicata in maniera selettiva a favore di determinate categorie di imprese o di taluni settori di attività, le cancellazioni di debiti condannate dalla Commissione non derivavano automaticamente dall'applicazione della detta legge, bensì dalla scelta discrezionale degli enti pubblici in questione e pertanto non si poteva considerare che avessero carattere generale.

Per contro, il Tribunale ha dichiarato inadeguato il metodo che aveva consentito alla Commissione di concludere che le remissioni di debiti da parte di organismi pubblici non rispondevano al criterio dell'investitore privato e costituivano quindi aiuti di Stato. Esso ha in primo luogo considerato che la quota rappresentata dai crediti degli enti pubblici nell'importo complessivo dei debiti di un'impresa in difficoltà non può, di per sé, costituire un fattore determinante per valutare se le cancellazioni di debiti concesse da tali enti alla detta impresa includano elementi di aiuto di Stato. Il Tribunale ha poi aggiunto che gli enti pubblici interessati che concedono cancellazioni di debiti devono essere paragonati ai creditori privati che cercano di recuperare gli importi loro dovuti da un debitore che versi in difficoltà finanziarie, cosicché era compito della Commissione accertare, per ciascun ente pubblico interessato se la cancellazione di debiti da esso concessa fosse manifestamente più consistente di quella che avrebbe concesso un ipotetico creditore privato che si fosse trovato, nei confronti dell'impresa, in una situazione simile a quella dell'ente pubblico in questione e avesse cercato di recuperare somme dovute. Orbene, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva effettuato questo tipo di analisi. Essendo stato dichiarato fondato il motivo secondo il quale le cancellazioni dei debiti erano state a torto qualificate come aiuto di Stato, gli articoli pertinenti della decisione impugnata sono stati annullati.

Nella sentenza 17 ottobre 2002, causa T-98/00, *Linde/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha considerato non sufficientemente dimostrato che la sovvenzione accordata dalla Germania in favore della Linde AG costituiva un aiuto di Stato e, di conseguenza, ha annullato la decisione nella parte in cui la dichiarava parzialmente incompatibile³⁷. Il Tribunale ha infatti constatato che l'ente pubblico, vincolato ad un terzo da un contratto di fornitura che non poteva risolvere, aveva scelto, tenuto conto delle perdite che gli avrebbe provocato l'esecuzione di tale contratto, di trasferire l'esecuzione del suo obbligo ad un altro operatore — la società Linde —, attraverso la concessione a quest'ultimo di una sovvenzione di importo

³⁷ Decisione della Commissione 18 gennaio 2000, 2000/524/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Linde AG (GU L 211, pag. 7).

inferiore a quello del totale delle perdite che avrebbe dovuto sopportare in ragione del suo obbligo di fornitura. Non poteva concludersi che tale sovvenzione costituisse un aiuto di Stato in quanto l'intesa complessiva tripartita nella quale si inseriva andava analizzata come una normale operazione commerciale nell'ambito della quale l'ente pubblico e il terzo di cui trattasi che ad esso era legato contrattualmente si erano comportati come operatori razionali in un'economia di mercato.

Per concludere la presente rubrica, occorre segnalare che la portata dell'art. 87, n. 1, CE, che riguarda gli aiuti concessi «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma», è stata precisata nel senso che, qualora ne ricorrano i presupposti, rientrano nel suo ambito di applicazione non solo le misure adottate dal potere federale o centrale, ma anche quelle misure adottate da enti infrastatali (decentrati, federati, regionali o altri) degli Stati membri indipendentemente dal loro statuto legale e dalla loro denominazione (sentenze Demesa e Ramondín).

b) Distinzione tra nuovi aiuti e aiuti esistenti

E' stata più volte sottoposta al Tribunale la questione se la modifica di un aiuto esistente costituisse un nuovo aiuto.

Così, la sentenza 30 gennaio 2002, causa T-35/99, *Keller e Keller Meccanica/Commissione* (Racc. pag. II-261) ha confermato che la Commissione poteva legittimamente considerare che un aumento non notificato del massimale degli investimenti fissi si risolvesse in una modifica sostanziale del regime di aiuti previamente approvato e, pertanto, che l'aiuto concesso alla ricorrente costituisse effettivamente un aiuto nuovo non compreso in tale regime. Del pari, nella sentenza *Demesa*, il Tribunale ha considerato che una sovvenzione che superi di diversi punti percentuali il massimale dei costi ammissibili compresi in un regime di aiuti approvato dalla Commissione costituisce un nuovo aiuto.

Per contro, avviando il procedimento d'indagine formale nei confronti di un regime fiscale nel suo insieme (il regime delle società esenti) e qualificando provvisoriamente tale regime globalmente come nuovo aiuto, la Commissione ha violato gli artt. 88 CE e 1 del regolamento «procedimento aiuti di Stato»³⁸, dal momento che quest'ultima disposizione prevede che debbano essere considerate come nuovo aiuto tutte «le modifiche degli aiuti esistenti». Nella sua sentenza 30 aprile 2002, *Government of Gibraltar/Commissione*, citata, il Tribunale ha rilevato che è solo nell'ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza stessa del regime iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo, precisando al contempo che non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l'elemento nuovo sia chiaramente separabile

³⁸ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 CE (GU L 83, pag. 1).

dal regime iniziale. Ora, le modifiche apportate al regime tributario controverso debbono essere considerate come elementi separabili di tale regime, di modo che esse non possono modificare il carattere di aiuto esistente di quest'ultimo.

2. Derghe al divieto

Ad un aiuto di Stato non si applica il divieto di principio enunciato all'art. 87, n. 1, CE qualora rientri in una delle deroghe menzionate all'art. 87, nn. 2 e 3, CE o in quella prevista all'art. 86, n. 2, CE.

Nella sentenza *Keller e Keller Meccanica/Commissione*, citata, nell'ambito del sindacato giurisdizionale limitato delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 87, n. 3, CE, è stato stabilito che tale istituzione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione nel constatare che la condizione di ripristino della redditività delle società ricorrenti, quale enunciata negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12), modificati nel 1997 (GU 1997, C 283, pag. 2), non era soddisfatta³⁹.

Per contro, mediante un annullamento parziale di una decisione che dichiara un aiuto compatibile in base all'«eccezione culturale» di cui all'art. 87, n. 3, lett. d), CE⁴⁰ è stato sanzionato un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione (sentenza 28 febbraio 2002, causa T-155/98, *SIDE/Commissione*, Racc. pag. II-1179). Nella fattispecie la Commissione aveva considerato che le condizioni enunciate dalla deroga di cui trattasi erano soddisfatte, in quanto, in particolare, gli aiuti alla Coopérative d'exportation du livre français non alteravano le condizioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune. Tuttavia, secondo il Tribunale, tale analisi era errata per il fatto che non era correttamente definito il mercato nel quale la Commissione ha esaminato gli effetti dell'aiuto controverso. Pertanto scegliendo come mercato di riferimento il mercato dell'esportazione di libri in lingua francese in generale, e non quello nel quale è esercitata un'attività dello stesso tipo di quella per la quale l'aiuto è stato concesso, la Commissione non ha potuto valutare l'impatto effettivo dell'aiuto sulla concorrenza.

Con sentenza 14 maggio 2002, causa T-126/99, *Graphischer Maschinenbau/Commissione* (Racc. pag. II-2427), il Tribunale ha anche constatato che

³⁹ V. pure sentenza 11 luglio 2002, *Hijos de Andrés Molina/Commissione*, citata, che conferma la decisione della Commissione 3 febbraio 1999 che constatava che nessuna delle condizioni per l'approvazione degli aiuti alla ristrutturazione controversi, vale a dire il ripristino della redditività, la prevenzione delle indebite distorsioni della concorrenza e la proporzionalità dell'aiuto ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione, era soddisfatta.

⁴⁰ Decisione della Commissione 10 giugno 1998, 1999/133/CE, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Coopérative d'exportation du livre français (CELF) (GU 1999, L 44, pag. 37).

la Commissione ha commesso un palese errore di valutazione nel concludere per l'incompatibilità con il mercato comune di una parte dell'aiuto previsto dalla Germania a favore della società ricorrente⁴¹. Il Tribunale ha confermato che la Commissione è legittimata a rifiutare la concessione di un aiuto allorché questo aiuto non abbia incentivato le imprese beneficiarie ad assumere un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi indicati all'art. 87, n. 3, CE. Esso ha nondimeno stabilito che la Commissione ha a torto considerato che mancasse nella fattispecie l'elemento dell'incentivazione.

3. Questioni procedurali

a) *Avvio del procedimento di indagine formale*

Dichiarati ricevibili (v. supra), i ricorsi d'annullamento delle decisioni di avviare il procedimento di indagine formale riguardo a taluni aiuti fiscali baschi⁴² sono stati respinti quanto al merito (sentenze 23 ottobre 2002, *Territorio Histórico de Guipúzcoa e a./Commissione* e *Territorio Histórico de Álava e a./Commissione*, citate).

Con uno dei motivi formulati in tali cause, i ricorrenti contestavano il carattere di aiuti di Stato delle misure fiscali di cui trattasi. In presenza di una valutazione preliminare da parte della Commissione di ciascuno dei provvedimenti proposti al fine di determinare se essi costituissero aiuti di Stato, il Tribunale ha dovuto precisare i limiti del suo sindacato di legittimità di una decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

A tal proposito, esso ha segnalato che, al fine di evitare una confusione dei procedimenti amministrativo e giudiziario e di rispettare la ripartizione delle competenze tra la Commissione ed il giudice comunitario, il suo sindacato dev'essere necessariamente limitato. Il giudice comunitario deve infatti evitare di pronunciarsi definitivamente su questioni che sono soltanto oggetto di una valutazione provvisoria della Commissione. *Pertanto, allorché nel contesto di un ricorso proposto avverso una decisione di avviare un procedimento d'indagine formale, le parti ricorrenti contestano la valutazione della Commissione circa la qualificazione come aiuto di Stato della misura controversa, il controllo del giudice comunitario si limita alla verifica del punto se la Commissione non abbia commesso errori manifesti di valutazione, tenendo presente che essa non poteva superare tutte le difficoltà su tale punto nel corso di un*

⁴¹ Decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/690/CE, relativa ad un aiuto di Stato che la Germania intende concedere a favore della 'Graphischer Maschinenbau GmbH' di Berlino (GU L 272, pag. 16).

⁴² Si trattava degli aiuti fiscali sotto forma di un credito d'imposta del 45% nei Territorios Históricos di Álava, di Vizcaya e di Guipúzcoa (cause riunite T-269/99, T-271/99 e T-272/99) e della riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società negli stessi enti infrastatali (cause riunite T-346/99, T-347/99 e T-348/99).

primo esame della misura in questione. Nella fattispecie le affermazioni dei ricorrenti dirette a contestare la qualifica provvisoria delle misure quali aiuti di Stato sono state respinte.

Il Tribunale ha inoltre ricordato, nelle due sentenze, che una decisione di avviare il procedimento d'indagine formale contiene una valutazione provvisoria al tempo stesso della qualificazione della misura come aiuto di Stato e della sua compatibilità col mercato comune e che pertanto il fatto che la Commissione non abbia esplicitamente palesato dubbi in tale decisione in merito alla qualificazione del provvedimento non dimostra affatto che tale qualificazione non fosse provvisoria. Infatti, ha proseguito il Tribunale, in una decisione di questo tipo la Commissione ha l'obbligo di esporre esplicitamente dubbi *unicamente* sulla compatibilità della misura col mercato comune.

b) Diritti degli interessati

b.1) Durante la fase dell'indagine preliminare

Ricordando la giurisprudenza relativa all'insussistenza di un obbligo a carico della Commissione di procedere ad un dibattito in contraddittorio con un denunciante durante la fase di indagine preliminare, il Tribunale ha esteso tale ragionamento a tutte le parti interessate e a tutti gli Stati membri, cui le norme applicabili non conferiscono alcun diritto a partecipare in contraddittorio. Ne consegue che gli Stati membri e le parti interessate non hanno la possibilità di obbligare la Commissione a sentirli al fine di poter influenzare la «valutazione preliminare» che porta la Commissione ad avviare il procedimento d'indagine formale (sentenza *Government of Gibraltar/Commissione*, citata).

b.2) Durante il procedimento di indagine formale

Nella sentenza *Demesa*, è stato ricordato che il beneficiario di un aiuto dichiarato incompatibile e che deve essere restituito è un «interessato» ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE. In tale qualità esso non può avvalersi dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, ma dispone soltanto del diritto di essere associato al procedimento amministrativo. Al riguardo esso dispone, a norma dell'art. 88, n. 2, CE del diritto di presentare osservazioni durante la fase di esame considerata da tale disposizione.

E. Misure di difesa commerciale

Le sentenze emanate in materia di antidumping, in collegi composti da cinque giudici, riprendono in larga misura i principi in precedenza affermati (sentenze 4 luglio 2002, cause T-340/99, *Arne Mathisen/Consiglio*, Racc. pag. II-2905; 12 settembre 2002, causa T-89/00, *Europe Chemi-Con/Consiglio*, contro la quale è pendente

impugnazione, causa C-422/02 P; e 21 novembre 2002, causa T-88/98, *Kundan Industries e Tata International/Consiglio*, non ancora pubblicate nella Raccolta).

Della sentenza si ricorderà *Arne Mathisen/Consiglio* la circostanza che essa precisa che la Commissione può revocare la sua accettazione di un impegno sul prezzo non solo quando esso non sia stato onorato, ma anche laddove sia stato eluso, e sostituirlo, quindi, con un dazio antidumping, senza che sia necessario provare nuovamente il dumping ed il danno che sono già stati accertati nell'ambito dell'inchiesta che ha condotto all'assunzione dell'impegno. Ciò si verifica nel caso in cui l'esportatore, del quale è stato accettato l'impegno a non esportare al di sotto di un prezzo minimo, non violi in modo diretto le disposizioni dell'impegno, ma le eluda attuando una prassi commerciale che rende difficile, se non impossibile, il controllo effettivo da parte sua del prezzo reale delle sue esportazioni e, pertanto, l'effettiva osservanza del detto impegno. Ciò accade in particolare qualora l'attuazione di una prassi siffatta implichi la partecipazione di altri operatori sui quali l'esportatore impegnato non esercita alcun controllo e che, non essendo vincolati da un impegno analogo, non sono neanche soggetti alla vigilanza della Commissione.

Quanto alla sentenza *Kundan Industries e Tata International/Consiglio*, essa annulla il regolamento impugnato unicamente nella parte in cui il Consiglio, avendo preso in considerazione una commissione, di cui non è dimostrato l'effettivo pagamento da parte della ricorrente di cui trattasi, un esportatore, aveva illegittimamente operato un adeguamento del prezzo per l'esportazione al fine di equipararlo al valore normale.

F. Salute pubblica

In diverse cause il Tribunale è stato chiamato a precisare le condizioni in base alle quali le istituzioni possono adottare misure dirette a garantire la protezione della salute pubblica. A questo riguardo, pur se il Tribunale ha stabilito che il Consiglio poteva legittimamente ritirare due antibiotici da un elenco di sostanze autorizzate come additivi nell'alimentazione degli animali (sentenze 11 settembre 2002, cause *Pfizer/Consiglio* e *Alpharma/Consiglio*, citate), ha considerato invece che la Commissione non poteva ritirare le autorizzazioni nazionali di immissione in commercio di medicinali contro l'obesità (sentenza 26 novembre 2002, cause riunite T-74/00, T-76/00, da T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00, non ancora pubblicata nella Raccolta., contro la quale è pendente impugnazione, causa C-39/03 P).

Nel regolamento impugnato dalla Pfizer e Alpharma il Consiglio aveva giustificato il ritiro dell'autorizzazione degli antibiotici di cui trattasi come additivi nell'alimentazione degli animali per il *rischio* che il loro uso comportava per la salute umana, nella fattispecie quello di un trasferimento della resistenza antimicrobica dagli animali all'uomo con la conseguenza che l'efficacia di determinate terapie impiegate in medicina umana ne risultasse ridotta.

A proposito dei rischi per la salute umana connessi all'uso di tali antibiotici come additivi nell'alimentazione degli animali, il Tribunale ha ricordato che, quando sussistono incertezze scientifiche riguardo alla loro esistenza o alla loro portata, le istituzioni comunitarie possono, in forza del principio di precauzione, adottare misure di protezione senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi, né a fortiori che gli effetti negativi dell'impiego di tali prodotti si concretizzino. Tuttavia, una misura preventiva non può essere validamente motivata con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente e può essere adottata esclusivamente qualora il rischio, senza che la sua esistenza e la sua portata siano state dimostrate «pienamente» da dati scientifici concludenti, appaia sufficientemente documentato sulla base dei dati scientifici disponibili al momento dell'adozione di tale misura.

Il Tribunale ha poi precisato che la valutazione dei rischi comporta, da un lato, la determinazione del livello di rischio giudicato accettabile e, dall'altro, la valutazione scientifica dei rischi. Riguardo alla prima parte, il Tribunale ha considerato che anche se alle istituzioni comunitarie è precluso adottare un'impostazione puramente ipotetica del rischio e orientare le loro decisioni ad un livello di «rischio zero», esse devono tuttavia tener conto dell'obbligo loro incombente, in forza del Trattato, di garantire un livello elevato di tutela della salute umana che, per essere compatibile con tale disposizione, non deve essere necessariamente il più elevato possibile. Riguardo all'aspetto attinente alla valutazione scientifica dei rischi, effettuata dagli esperti scientifici, il Tribunale ha sottolineato che essa, oltre a dover essere il più possibile esaustiva, tenuto conto, in particolare, dell'eventuale urgenza di adottare misure preventive, deve fornire all'autorità pubblica competente un'informazione sufficientemente affidabile e solida al fine di permettere a quest'ultima di cogliere l'intera portata della questione scientifica posta e di determinare la propria politica con cognizione di causa.

Alla luce di questi elementi, è *in definitiva all'autorità pubblica* che compete la decisione di adottare, anche laddove esistano incertezze scientifiche e l'impossibilità di realizzare una valutazione scientifica completa dei rischi in tempo utile, talune misure di protezione preventive, qualora tali misure appaiano indispensabili in considerazione del livello di rischio per la salute umana che la pubblica autorità ha fissato come soglia critica a partire dalla quale si devono adottare misure preventive.

Nella causa Pfizer il Tribunale ha stabilito che il Consiglio poteva, nel decidere di vietare la virginiamicina, discostarsi dal parere del comitato scientifico competente, allorché, basandosi su un'analisi appropriata, realizzata con cura e imparzialità, di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, tra i quali figura il ragionamento che ha condotto alle conclusioni espresse nel parere scientifico di tale comitato, ha giustificato tale divieto con la necessità di proteggere la salute umana.

Nella sentenza Alparma, nonostante la mancata consultazione del comitato scientifico competente prima dell'adozione del regolamento che vietava l'uso della zincobacitracina come additivo per l'alimentazione degli animali, il Tribunale ha ugualmente respinto le censure della ricorrente.

In entrambe le cause, il Tribunale ha considerato che, malgrado l'incertezza relativa all'esistenza di un legame tra l'impiego di tali antibiotici come additivi nell'alimentazione degli animali e lo sviluppo nell'uomo della resistenza a tali prodotti, il loro divieto non è una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo della protezione della salute.

Nelle cause Artogodan e a., diverse imprese farmaceutiche sostenevano che la Commissione non era competente ad adottare decisioni che ingiungessero agli Stati membri di ritirare le autorizzazioni nazionali di immissione in commercio di medicinali ad uso umano contenenti talune sostanze anoressizzanti che erano state rilasciate loro dalle competenti autorità nazionali e, in ogni caso, che non ricorrevano i presupposti per procedere a tali ritiri. Il Tribunale ha dato loro ragione.

Esso ha considerato che la Commissione non era competente ad adottare le decisioni impugnate. Al termine dell'interpretazione della normativa applicabile, il Tribunale ha stabilito che, benché siano state modificate, e pertanto parzialmente armonizzate, da una decisione della Commissione del 1996 — privata del fondamento normativo, ma divenuta definitiva —, le autorizzazioni nazionali di immissione in commercio continuano a rientrare nell'ambito residuale della competenza esclusiva degli Stati membri e che pertanto la Commissione non poteva ordinarne il ritiro.

In ogni caso, anche ammesso che la Commissione fosse stata competente ad adottare le decisioni impugnate, queste sarebbero comunque viziata da illegittimità in quanto non era soddisfatta la condizione di ritiro di un'autorizzazione d'immissione in commercio attinente all'assenza di effetto terapeutico delle sostanze considerate (art. 11, primo comma, della direttiva 65/65/CEE⁴³, sulla quale si fondano le decisioni.

A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato che, nell'ambito della concessione e della gestione delle autorizzazioni per l'immissione in commercio di medicinali, il principio secondo il quale la tutela della salute deve incontestabilmente vedersi riconoscere un'importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico, impone, in primo luogo, la presa in considerazione esclusivamente delle esigenze di tutela della salute, in secondo luogo, la nuova valutazione del rapporto rischi/benefici di un medicinale quando nuovi dati suscitino dubbi sull'efficacia o sulla sicurezza di tale medicinale e, in terzo luogo, l'applicazione del regime della prova conformemente al

⁴³ Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 1965, n. 22, pag. 369), più volte modificata.

principio di precauzione. Quest'ultimo principio, eretto a principio generale del diritto comunitario e definito come principio che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici, impone di sospendere o di revocare un'autorizzazione per l'immissione in commercio in presenza di nuovi dati che suscitino seri dubbi circa la sicurezza o l'efficacia del medicinale di cui trattasi, quando tali dubbi portino a un giudizio sfavorevole del rapporto rischi/benefici di tale medicinale. In tale contesto, l'autorità competente può limitarsi a fornire, conformemente al regime comune della prova, indizi seri e concludenti i quali, senza eliminare l'incertezza scientifica, consentano ragionevolmente di dubitare dell'innocuità e/o dell'efficacia del medicinale.

Ebbene, secondo il Tribunale ciò non avveniva nella fattispecie. Infatti, i dati medici e scientifici, sui quali si fondavano le decisioni impugnate, erano del tutto identici a quelli presi in considerazione nel 1996, per quanto concerne gli effetti terapeutici delle sostanze considerate e non era cambiata la valutazione effettuata sui rischi accettabili riguardo gli effetti a breve termine di queste sostanze. Pertanto la mera evoluzione di un criterio scientifico di valutazione dell'efficacia di un medicinale nel trattamento dell'obesità — relativo alla presa in considerazione degli effetti del medicinale a lungo termine — evoluzione che sarebbe oggetto di consenso all'interno della comunità medica, ma che non si basa su dati scientifici nuovi o informazioni nuove, non può giustificare, di per sé, la revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale.

G. Diritto dei marchi

Il contenzioso relativo alla registrazione del marchio comunitario occupa oramai una posizione importante nell'attività del Tribunale considerato che nel 2002 sono state pronunciate solo in questa materia venticinque sentenze (dodici delle quali erano di annullamento totale o parziale). Pronunciandosi sulla legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), il Tribunale ha verificato se la Commissione avesse applicato correttamente i requisiti per la registrazione di un marchio comunitario. Occorre a questo riguardo ricordare che il regolamento n. 40/94⁴⁴ prevede che un marchio comunitario è escluso dalla registrazione, in particolare, qualora sia privo di carattere distintivo [art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento] o se esso sia descrittivo (impedimenti assoluti alla registrazione), o ancora in caso di opposizione fondata sull'esistenza di un marchio anteriore tutelato in uno Stato membro o in quanto marchio comunitario (art. 8) (impedimenti relativi alla registrazione). Risulta peraltro dalle cause definite dal Tribunale che i marchi che possono essere registrati presso l'UAMI sono

⁴⁴ Citato alla nota 1.

nominativi ⁴⁵, figurativi ⁴⁶, tridimensionali ⁴⁷, aventi l'aspetto di un motivo applicato sulla superficie dei prodotti ⁴⁸, di un colore ⁴⁹, della forma di un prodotto ⁵⁰ o un carattere complesso ⁵¹.

1. Impedimenti assoluti alla registrazione

Riguardo al carattere descrittivo di un marchio, è stato constatato che esso dev'essere valutato, da una parte, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, dall'altra, con riferimento alla percezione del pubblico cui si rivolge il marchio che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi. Il Tribunale ha confermato il carattere descrittivo del vocabolo ELLOS per articoli di abbigliamento, scarpe, articoli di cappelleria. [sentenza *Ellos/UAMI (ELLOS)*, citata] ma ha annullato le decisioni che constatavano il carattere descrittivo dei vocaboli STREAMSERVE per prodotti che rientrano nella categoria «manuali» e «pubblicazioni», UltraPlus per piatti di plastica utilizzabili in forni [sentenza *Dart Industries/UAMI (UltraPlus)*, citata], CARCARD per supporti per l'elaborazione di dati [sentenza *DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD)*, citata] o del sintagma SAT.2 per servizi destinati al consumo generale e

⁴⁵ In particolare sentenze 27 febbraio 2002, causa T-34/00, *Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL)*, Racc. pag. II-683; causa T-79/00, *Rewe-Zentral/UAMI*, Racc. pag. II-705; causa T-106/00, *Streamserve/UAMI (STREAMSERVE)*, Racc. pag. II-723, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-150/02 P; causa T-219/00, *Ellos/UAMI (ELLOS)*, Racc. pag. II-753; 20 marzo 2002, causa T-355/00, *DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID)*, Racc. pag. II-1939; causa T-356/00, *DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD)*, Racc. pag. II-1963; e causa T-358/00, *DaimlerChrysler/UAMI (TRUCKCARD)*, Racc. pag. II-1993; 2 luglio 2002, causa T-323/00, *SAT.1/UAMI (SAT.2)*, Racc. pag. II-2839, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-329/02 P; 9 ottobre 2002, causa T-360/00, *Dart Industries/UAMI (UltraPlus)*, non ancora pubblicata nella Raccolta; 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, *Bosch/UAMI (Kit Super Pro et Kit Pro)*, non ancora pubblicata nella Raccolta; e 5 dicembre 2002, causa T-130/01, *Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁴⁶ In particolare, sentenza 23 ottobre 2002, causa T-6/01, *Matratzen Concord/UAMI - Hukla Germany (MATRATZEN Markt CONCORD)*, non ancora pubblicata nella Raccolta, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-3/03 P.

⁴⁷ Sentenza 7 febbraio 2002, causa T-88/00, *Mag Instrument/UAMI (Forma di lampade tascabili)*, Racc. pag. II-467, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-136/02 P.

⁴⁸ Sentenza 9 ottobre 2002, causa T-36/01, *Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro)*, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁴⁹ Sentenze 25 settembre 2002, causa T-316/00, *Viking Umwelttechnik/UAMI (Combinazione cromatica verde/grigio)*, non ancora pubblicata nella Raccolta; e 9 ottobre 2002, causa T-173/00, *KWS Saat/OHMI (Tonalità di colore arancio)*, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁵⁰ Sentenza 12 dicembre 2002, causa T-63/01, *Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone)*, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁵¹ Sentenze 23 ottobre 2002, causa T-388/00, *ILS Institut für Lernsysteme/UAMI - Educational Services, Inc (ELS)*, non ancora pubblicata nella Raccolta, e 5 dicembre 2002, causa T-91/01, *BioID/OHMI (BioID)*, non ancora pubblicata nella Raccolta.

agli operatori professionali nei settori dei film e dei media [sentenza *SAT.1/UAMI (SAT.2)*, citata].

Per quanto riguarda il carattere distintivo, un marchio ne è provvisto quando consente di distinguere, secondo la loro origine commerciale, i prodotti o i servizi per i quali ne è stata richiesta la registrazione. Il carattere distintivo è quindi dimostrato allorché il marchio consente al consumatore, che acquista il prodotto o il servizio indicato dal marchio di effettuare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta se l'esperienza risulta positiva, o di fare un'altra scelta se essa risulta negativa [in particolare, sentenza *Mag Instrument/UAMI (Forma di lampade tascabili)*, citata]. Sono, per contro, privi di carattere distintivo i marchi che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel commercio, per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati o riguardo ai quali esistono, quanto meno, indizi concreti che permettono di concludere che essi sono idonei a essere usati in tale modo [sentenza *SAT.1/UAMI (SAT.2)*, citata]. Alla luce di tali criteri, le commissioni di ricorso hanno giustamente considerato che erano privi di carattere distintivo forme di lampade tascabili per questi stessi prodotti (stessa sentenza), un motivo applicato sulla superficie di una lastra di vetro [sentenza *Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro)*, citata], il sintagma Kit Pro e Kit Super Pro per parti di autoveicoli [sentenza *Bosch/UAMI (Kit Super Pro e Kit Pro)*, citata] o lo slogan REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS per servizi connessi all'informatica [sentenza *Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, citata], una combinazione cromatica verde/grigio, priva di una determinata disposizione, per macchine da giardinaggio [sentenza *Viking-Umwelttechnik/UAMI (Combinazione cromatica verde/grigio)*, citata] o ancora una tonalità di colore arancio per sementi e per talune macchine agricole [sentenza *KWS Saat/UAMI (Tonalità di colore arancio)*, citata].

Infine, per quanto riguarda il carattere distintivo acquistato in seguito ad un uso del marchio (art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94), è stato stabilito che tale uso deve essere precedente al deposito della domanda di marchio (sentenza 12 dicembre 2002, causa T-247/01, *eCopy/UAMI (ECOPY)*, non ancora pubblicata nella Raccolta).

2. Impedimenti relativi alla registrazione

In sei occasioni il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità di decisioni adottate nell'ambito del procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio⁵². In queste cause dette *inter partes*, possiamo rilevare che l'UAMI, formalmente convenuto

⁵² Sentenze 13 giugno 2002, causa T-232/00, *Chef Revival USA/UAMI - Massagué Marín (Chef)*, Racc. pag. II-2749; 23 ottobre 2002, causa T-104/01; *Oberhauser/UAMI - Petit Liberto (Fifties)*; *ILS Institut für Lernsysteme/UAMI - Educational Services, Inc (ELS)*, citata, e *Matratzen Concord/UAMI - Hukla Germany (MATRATZEN Markt CONCORD)*, citata; e 12 dicembre 2002, causa T-39/01, *Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI - R. J. Harrison (HIWATT)*; e causa T-110/01, *Vedial/UAMI - France Distribution (HUBERT)*, non ancora pubblicate nella Raccolta.

dinanzi al Tribunale, può essere condotto a sostenere che la decisione della divisione di opposizione era fondata e che la commissione di ricorso, annullandola, ha commesso un errore di diritto; ne consegue che in tal caso, l'UAMI sostiene l'argomento della parte ricorrente [sentenza *Chef Revival USA/UAMI – Massagué Marín (Chef)*, citata]. L'UAMI non può tuttavia concludere formalmente per l'annullamento o la riforma delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso [sentenza *Vedial/UAMI – France Distribution (HUBERT)*, citata].

Nel merito, sono stati precisati gli elementi di cui si deve tener conto per valutare se esista un rischio di confusione. Al termine dei raffronti effettuati, da un lato, tra i prodotti interessati e, d'altro lato, tra i segni di cui trattasi (che riguardava la loro somiglianza visiva, auditiva o logica) il Tribunale ha concluso che sussisteva effettivamente un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nella percezione del pubblico tra il marchio richiesto e un marchio anteriore tutelato. Il Tribunale ha di conseguenza confermato [sentenze *Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties)*, *Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN Markt CONCORD)*, citate] o annullato [sentenza *ILS Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services, Inc (ELS)*, citata] le decisioni delle commissioni di ricorso.

3. Procedura

In diverse occasioni il Tribunale ha verificato se l'UAMI avesse rispettato l'art. 73 del regolamento n. 40/94, che prevede che le sue decisioni devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

Il Tribunale ha quindi considerato che la commissione di ricorso poteva legittimamente utilizzare tutte le menzioni iscritte dal richiedente nel formulario di domanda di marchio senza invitarlo previamente a presentare osservazioni su tali menzioni [sentenza 5 giugno 2002, causa T-198/00, *Hershey Foods/UAMI (Kiss Device with plume)*, Racc. pag. II-2567]. Per contro, ha stabilito che la commissione di ricorso che decide di esercitare le competenze dell'esaminatore, dopo aver constatato un errore di quest'ultimo, non può respingere la domanda di registrazione senza mettere il richiedente in grado di presentare le sue osservazioni. Non essendo stato rispettato tale obbligo, è stato pronunciato l'annullamento totale della decisione della commissione di ricorso nella sentenza *Glaverbel*, citata. Sono state del pari annullate per violazione dei diritti della difesa le decisioni delle commissioni di ricorso fondate su impedimenti assoluti alla registrazione rilevati d'ufficio e sui quali gli interessati non erano stati invitati a pronunciarsi [sentenze *Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL)* e causa T-79/00, *Rewe Zentral/UAMI (LITE)*, citate].

Con la sentenza *Chef Revival USA/UAMI – Massagué Marín (Chef)*, citata, il Tribunale ha chiarito la distinzione tra quanto attiene, da un lato, alle condizioni cui deve soddisfare l'atto di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario e, d'altro

lato, l'istruzione dell'opposizione. A questo riguardo il Tribunale ha stabilito che le prove e i documenti giustificativi, che è compito dell'opponente produrre nel termine fissato dall'UAMI, in particolare la traduzione nella lingua del procedimento di opposizione, fanno parte degli elementi che attengono all'istruzione, cosicché il non averli prodotti in tempo non può condurre all'irricevibilità dell'opposizione.

Riguardo al potere di riforma che l'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 conferisce al Tribunale, è stato indicato che la possibilità di una riforma è, in via di principio, limitata alle situazioni in cui la controversia è matura per la decisione [sentenza *SAT.1/UAMI (SAT.2)*, citata].

Inoltre, e per la prima volta, il Tribunale ha negato il carattere giurisdizionale delle commissioni di ricorso dell'UAMI. Sottolineando che le commissioni di ricorso, pur beneficiando di un ampio margine di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, costituiscono un'istanza dell'UAMI, che dispone delle stesse competenze dell'esaminatore, il Tribunale ha concluso che esse non possono essere qualificate come organo giurisdizionale. Di conseguenza, non può essere accolto un argomento relativo al diritto ad un processo equo dinanzi alle commissioni di ricorso [sentenza *Procter & Gamble/UAMI (Forma di sapone)*, citata].

H. Pubblico impiego europeo

Tra le circa cinquanta sentenze pronunciate dal Tribunale in materia di pubblico impiego europeo, vanno incluse le cinque sentenze che ha pronunciato nella persona di un giudice unico (sentenze 23 gennaio 2002, causa T-386/00, *Gonçalves/Parlamento*, Racc. PI pag. I- A 13 e II-55; 20 febbraio 2002, causa T-117/01, *Roman Parra/Commissione*, Racc. PI pag. I A-27 e II-121; 12 giugno 2002, causa T-187/01, *Mellone/Commissione*, Racc. PI pag. II-389; 11 luglio 2002, causa T-263/01, *Mavromichalis/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, e 3 ottobre 2002, causa T-6/02, *Platte/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Tenuto conto della molteplicità dei motivi del contendere e della necessaria brevità della presente relazione, ricorderemo, tra l'altro, che alcune delle questioni sottoposte al Tribunale riguardavano: la mancata ammissione di candidati alle prove di concorso (in particolare, sentenze 7 febbraio 2002, causa T-193/00, *Felix/Commissione*, Racc. PI pag. I A-23 et II 101; 13 marzo 2002, causa T-139/00, *Bal/Commissione*, Racc. PI pag. I A-33 et II 139; cause riunite T-357/00, T-361/00, T-363/00 e T-364/00, *Martínez Alarcón e a./Commissione*, Racc. PI pag. I A-37 et II 161, e 28 novembre 2002, causa T-332/01, *Pujals Gomis/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta); lo svolgimento di procedimenti disciplinari e le sanzioni inflitte al termine di tali procedimenti (sentenze 30 maggio 2002, causa T-197/00, *Onidi/Commissione*, Racc.

PI pag. II 325⁵³, 9 luglio 2002, causa T-21/01, *Zavvos/Commissione*, 11 settembre 2002, causa T-89/01, *Willeme/Commissione*, e 5 dicembre 2002, causa T-277/01, *Stevens/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta); il diniego di promozione (sentenze 9 luglio 2002, causa T-233/01, *Callebaut/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, e 11 luglio 2002, causa T-163/01, *Perez Escanilla/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta); la regolarità di una nomina (sentenza 9 luglio 2002, causa T-158/01, *Tilgenkamp/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta), o l'inquadramento nel grado o nello scatto all'atto dell'entrata in servizio (sentenze 31 gennaio 2002, causa T-206/00, *Hult/Commissione*, Racc. PI pag. I A-19 e II 81, e 11 luglio 2002, causa T-381/00, *Wasmeier/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Per quanto riguarda più in generale la nozione di pubblico impiego comunitario, vale a dire le regole di deontologia, con le sentenze 9 luglio 2002, *Zavvos/Commissione*, e 11 settembre 2002, *Willeme/Commissione*, citate, sono state arrecate alcune precisazioni riguardo alla portata degli artt. 11, primo comma⁵⁴ e 14⁵⁵ dello Statuto.

Da esse risulta che la prima disposizione considerata prescrive che un dipendente adotti, in qualsiasi circostanza, un comportamento guidato unicamente dagli interessi delle Comunità e vieta quindi qualsiasi comportamento, connesso o meno ad una violazione di un regolamento particolare, che, tenuto conto degli elementi della fattispecie, mostri che il dipendente di cui trattasi abbia voluto favorire un interesse privato a danno dell'interesse generale comunitario.

Riguardo alla seconda disposizione, che persegue obiettivi di indipendenza e di integrità del dipendente, essa riguarda qualsiasi circostanza riguardo alla quale quest'ultimo deve ragionevolmente comprendere, tenuto conto della funzione che esso esercita e delle circostanze proprie alla fattispecie, che essa è atta ad apparire, agli occhi dei terzi, come una possibile fonte di alterazione della sua indipendenza.

⁵³ In questa sentenza il Tribunale ha ricordato il principio secondo il quale i termini previsti in materia disciplinare dallo Statuto del personale delle Comunità europee (art. 7, primo comma, dell'allegato IX del detto Statuto) costituiscono norme di buona amministrazione la cui inosservanza può far sorgere la responsabilità dell'istituzione di cui trattasi per il danno eventualmente provocato agli interessati, ma non incide, di per sé, sulla sanzione disciplinare inflitta dopo la loro scadenza.

⁵⁴ Il funzionario deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente le Comunità, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei alla istituzione di appartenenza.

⁵⁵ Il funzionario che nell'esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su un affare alla cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne l'autorità che ha il potere di nominare.

II. Il contenzioso in materia di risarcimento⁵⁶

In due occasioni il Tribunale, sulla scia della sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, *Mulder e a./Consiglio e Commissione* (Racc. pag. I-3061), ha dichiarato che la Comunità era responsabile dei danni provocati ad alcuni produttori cui era stato impedito di consegnare latte in applicazione della normativa comunitaria (sentenze 7 febbraio 2002, causa T-187/94, *Rudolph/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-367, e causa T-201/94, *Kustermann/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-415). Nessuno degli altri ricorsi per risarcimento dei danni definiti nel 2002 è stato accolto.

1. Ricevibilità

L'azione risarcitoria ha per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da un atto, giuridicamente vincolante o meno, oppure da un comportamento imputabile ad un'istituzione comunitaria. Come è stato stabilito dalla sentenza 10 aprile 2002, causa T-209/00, *Lamberts/Mediatore* (Racc. pag. II-2203, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-234/02 P), tale ricorso può riguardare anche un comportamento imputabile ad un *organo comunitario* istituito dal Trattato e destinato a contribuire alla realizzazione degli scopi della Comunità, quale il *mediatore europeo*.

L'azione risarcitoria può riguardare anche il risarcimento di un danno risultante dall'attuazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali, dal momento che esse non dispongono di alcun potere discrezionale al riguardo. In tali circostanze, infatti, un danno del genere è imputabile alla Comunità (sentenze 11 gennaio 2002, causa T-174/00, *Biret International/Consiglio*, Racc. pag. II-17, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-93/02 P; e causa T-210/00, *Biret e Cie/Consiglio*, Racc. pag. II-47, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-94/02 P).

Peraltro, l'azione per responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 43, dello Statuto della Corte. Tale termine, laddove si tratti di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, non può iniziare a decorrere prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto. A tale riguardo, laddove gli effetti perdurino in ragione del mantenimento in vigore dell'atto illegittimo, la prescrizione si applica, in relazione alla data dell'atto interruttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni questa data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi (sentenza *Biret International/Consiglio*, citata; v. pure *Rudolph/Consiglio e Commissione* e *Kustermann/Consiglio e Commissione*, citate, nonché sentenza 7 febbraio 2002, causa T-261/94, *Schulte/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-441, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-128/02 P).

⁵⁶ Escluso il contenzioso in materia di pubblico impiego europeo.

2. Presupposti perché sorga la responsabilità in conseguenza di un atto illecito

E' giurisprudenza costante, più volte ribadita, che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato al ricorrere di un insieme di presupposti inerenti all'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, alla effettività del danno fatto valere e all'esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno di cui trattasi. Per quanto riguarda il primo di tali presupposti, la giurisprudenza esige che sia accertata una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

Nei ricorsi respinti è stata constatata l'insussistenza dell'illegittimità del comportamento contestato (sentenze *Biret International/Consiglio*, citata, e *Biret e Cie/Consiglio*, citata; 7 febbraio 2002, causa T-199/94, *Gosch/Commissione*, Racc. pag. II-391, 20 febbraio 2002, causa T-170/00, *Förde Reederei/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-515, e *Lamberts/Mediatore*, citata) o l'insussistenza nel nesso di causalità (sentenza 28 novembre 2002, causa T-40/01, *Scan Office Design/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Riguardo a quest'ultimo presupposto, il Tribunale ha considerato, con sentenza 24 aprile 2002, causa T-220/96, *EVO/Consiglio e Commissione* (Racc. pag. II-2265) che la società ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un nesso diretto tra l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 8 agosto 1990, n. 2340, che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Iraq ed il Kuwait⁵⁷, e il danno consistente nell'impossibilità per la ricorrente di recuperare crediti nei confronti del governo iracheno, dal momento che, da un lato, il mancato pagamento del credito non era conseguenza dell'adozione da parte dell'Iraq di una misura di ritorsione contro il detto regolamento e il mantenimento dell'embargo comunitario, e che, d'altro lato, il negozio in questione non rientrava nell'ambito di applicazione del detto regolamento.

3. Presupposti perché sorga la responsabilità in conseguenza di un atto lecito

Benché non sia mai stato sancito il principio della responsabilità della Comunità in ragione di un atto lecito, né *a fortiori* che essa sia mai sorta a tale titolo, il Tribunale, ancora una volta (v., per un esempio, la *Relazione annuale 2001*) ha indicato che nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto in diritto comunitario il principio della responsabilità di questo tipo, esso presupporrebbe, in ogni caso, l'esistenza di un danno «anormale» e «speciale», definito nel senso che un danno speciale riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori e che un danno anormale supera i limiti dei rischi economici inerenti alle

⁵⁷ GU L 213, pag. 1.

attività nel settore di cui trattasi, senza che l'atto normativo che si trova all'origine del danno fatto valere sia giustificato da un interesse economico generale (sentenza 20 febbraio 2002, *Förde Reederei/Consiglio e Commissione*, citata).

III. Domande di provvedimenti urgenti

Il numero delle domande di provvedimenti urgenti depositate nel 2002 (25) è notevolmente inferiore a quello dei tre anni precedenti (37 nel 2001, 43 nel 2000, et 38 nel 1999). Tale flessione si spiega, in parte, per il numero considerevole di domande di procedimento accelerato presentate nel corso dello stesso anno (anch'esse 25), dal momento che un buon numero di tali domande era indubbiamente giustificato dalla difficoltà, se non l'impossibilità, di ottenere, in certe ipotesi, provvedimenti urgenti. Ne consegue che se si considera globalmente la situazione statistica di ciò che è opportuno denominare i «procedimenti d'urgenza» (procedimenti sommari e procedimenti accelerati), il fatto degno di nota è che le domande dirette ad ottenere una rapida pronuncia da parte del giudice comunitario, a titolo provvisorio o definitivo, ammontano a circa il 13% dei ricorsi di qualsiasi natura proposti nel 2002.

Si annoverano casi nei quali le domande di provvedimenti urgenti sono state presentate in concomitanza con domande di procedimento accelerato (causa T-155/02, *VVG International Handelsgesellschaft e a./Commissione*, nel settore della politica commerciale; causa T-211/02, *Tideland Signal/Commissione*, e causa T-354/02, *European Dynamics/Commissione*, in materia di appalti pubblici) o riguardo alla concessione del procedimento accelerato (cause T-310/01 e T-77/02, *Schneider Electric/Commissione*, e T-5/02 e T-80/02, *Tetra Laval/Commissione*, nel settore delle concentrazioni tra imprese). La causa *Tideland Signal/Commissione* illustra il carattere complementare dei due procedimenti. Investito da una domanda di provvedimenti urgenti il 15 luglio 2002, il giudice dell'urgenza, con ordinanza emanata il giorno successivo in forza dell'art. 105, n. 2, del Regolamento di procedura, ha sospeso la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dal quale la ricorrente riteneva di essere stata illegittimamente estromessa. Parallelamente, il procedimento accelerato accordato nel merito in tale causa ha consentito al Tribunale, mentre la procedura di aggiudicazione dell'appalto era rimasta congelata, di porre rapidamente termine ad una situazione giuridica pregiudizievole per la ricorrente, la Commissione e i terzi cui era stata annunciata l'assegnazione dell'appalto. Poiché la sentenza 27 settembre 2002, causa T-211/02, *Tideland Signal/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta) aveva annullato la decisione impugnata, il Tribunale ha constatato il non luogo a provvedere sulla domanda di provvedimenti urgenti.

Fatta eccezione per questo caso specifico, è stata accolta una sola domanda di provvedimenti urgenti. Con ordinanza 4 aprile 2002, causa T-198/01, *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione* [Racc. pag. II-2153; confermata con ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 2002, causa C-232/02 P(R), *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau*, Racc. pag. I-8977], il presidente del Tribunale ha infatti ritenuto che fosse indispensabile sospendere l'esecuzione di una

decisione della Commissione che ordinava il recupero presso la ricorrente di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune. Esso ha infatti considerato che l'esecuzione immediata della detta decisione avrebbe messo in pericolo in un futuro prossimo, se non immediatamente, l'esistenza della ricorrente. Tuttavia, per tenere conto dell'interesse comunitario a che avvenisse l'effettivo recupero degli aiuti di Stato, la sospensione è stata limitata nel tempo e accompagnata da condizioni destinate ad ottenere il recupero degli aiuti per quanto lo consentisse la situazione finanziaria della ricorrente.

Numerose domande sono state dichiarate irricevibili per il fatto che si innestavano su ricorsi di merito che apparivano a loro volta irricevibili. In proposito, va sottolineato che con ordinanza 8 agosto 2002, causa T-155/02, *VVG International Handelsgesellschaft e a./Commissione*, Racc. pag. II-3239), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti in quanto le ricorrenti non apparivano individualmente interessate dal regolamento impugnato⁵⁸, ai sensi della sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio* (Racc. pag. I-6677).

Le altre domande sono state respinte in quanto non ricorreva il presupposto dell'urgenza (in particolare ordinanza del presidente del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-132/01 R, *Euroalliges e a./Commissione*, Racc. pag. II-777; 7 maggio 2002, causa T-306/01 R, *Aden e a./Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-2387, e 25 giugno 2002, causa T-34/02 R, *B/Commissione*, Racc. pag. II-2803), oppure per insussistenza dell'urgenza e assenza di una ponderazione degli interessi favorevole al ricorrente (in particolare, ordinanze del presidente del Tribunale 5 dicembre 2002, causa T-181/02 R, *Neue Erba Lautex/Commissione*, e 6 dicembre 2002, causa T-205/02 R, *D/BEI*, non ancora pubblicate nella Raccolta).

⁵⁸ Va precisato, da un lato, che le ricorrenti erano state naturalmente invitate a presentare le loro osservazioni riguardo alla detta sentenza della Corte e, d'altro lato, che si tratta del primo caso di applicazione, da parte del Tribunale, della soluzione in essa contenuta dopo la sentenza 3 maggio 2002, causa T-177/01, *Jégo-Quééré/Commissione* (Racc. pag. II-2365, contro la quale è pendente impugnazione, causa C-263/02 P).

Indice delle Attività del Tribunale di primo grado nel 2002

	Pag.
I. CONTENZIOSO DI LEGITTIMITA'	76
A. Ricevibilità dei ricorsi d'annullamento	76
1. Atti impugnabili in un ricorso d'annullamento	77
a) Atti della Commissione	77
b) Atti del Parlamento europeo	80
2. Legittimazione ad agire	80
a) Qualificazione dell'atto	81
b) Nozione di persona direttamente interessata	81
c) Nozione di persona individualmente interessata	81
B. Regole di concorrenza applicabili alle imprese	87
1. Articolo 81 CE	88
a) Articolo 81, n.1, CE	90
a.1) Intese vietate	90
a.2) Imputabilità dei comportamenti che costituiscono infrazione	93
b) Esenzione dal divieto	94
b.1) Interpretazione del regolamento n. 4056/86	94
b.2) Condizioni per l'esenzione di cui all'art. 81, n. 3, CE	95
c) Ammende	96
c.1) Procedimento amministrativo	96
c.2) Casi di applicazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende	96
c.3) Determinazione dell'ammontare delle ammende	98
c.4) Esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito	99
2. Articolo 82 CE	100
3. Regolamento n° 4064/89	101
a) Ricorsi d'annullamento delle decisioni di divieto	101
a.1) Causa Airtours/Commissione	102
a.2) Causa Schneider Electric/Commissione	103
a.3) Causa Tetra Laval/Commissione	105
b) Ricorso d'annullamento di una decisione che revoca parzialmente una decisione precedente	107
C. Articolo 86 CE	108
D. Aiuti di Stato	109
1. Nozione di aiuto di Stato	110
a) Elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato	110

b) Distinzione tra nuovi aiuti e aiuti esistenti.....	114
2. Deroghe al divieto.....	115
3. Questioni procedurali.....	116
a) Avvio del procedimento di indagine formale.....	116
b) Diritti degli interessati.....	117
b.1) Durante la fase dell'indagine preliminare.....	117
b.2) Durante il procedimento di indagine formale	117
E. Misure di difesa commerciale	117
F. Salute pubblica.....	118
G. Diritto dei marchi	121
1. Impedimenti assoluti alla registrazione	122
2. Impedimenti relativi alla registrazione	123
3. Procedura.....	124
H. Pubblico impiego europeo	125
II. IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI RISARCIMENTO	127
1. Ricevibilità	127
2. Presupposti perché sorga la responsabilità in conseguenza di un atto illecito	128
3. Presupposti perché sorga la responsabilità in conseguenza di un atto lecito.....	128
III. DOMANDE DI PROVVEDIMENTI URGENTI	129